SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 maggio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 maggio 2009, n. **47**.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concessione della garanzia dello Stato per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovrà assumere nei confronti dell'International Rugby Board per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del mondo di rugby negli anni 2015 e 2019, nei limiti, rispettivamente, di 80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di lire sterline.

2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è inserita nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1994):

Presentato dall'on. Giovanni Fava (LNP) il 9 dicembre 2008.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 19 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 26 febbraio 2009, il 18 marzo 2009 e il 29 aprile 2009.

Nuovamente assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 30 aprile 2009 con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa ed approvato il 5 maggio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1544):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica e beni culturali), in sede deliberante, il 5 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, ed approvato il 6 maggio 2009.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 13 *(Garanzie statali)*. — In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

09G0056
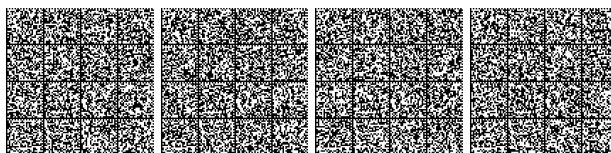
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 2008, n. **222**.

Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

ED

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, in particolare l'articolo 7, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per definire gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza delle procure generali presso le corti d'appello, del punto centrale di contatto, nonché le modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 10 novembre 2008;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/ CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato;

b) per «decisione», la decisione 2006/337/CE della Commissione delle comunità europee del 19 aprile 2006, che adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato;

c) per «punto centrale di contatto» il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;

d) per «autorità di assistenza italiana» la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente l'indennizzo, quando questi sia stabilmente residente in Italia ed il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea;

e) per «autorità di assistenza del diverso Stato membro» l'autorità o l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede stabilmente il richiedente, cui questi ha diritto di presentare la domanda, qualora il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso sul territorio italiano;

f) per «autorità di decisione italiana» le autorità italiane competenti, secondo le leggi speciali, a decidere sull'elargizione a carico dello Stato a favore della vittima di reato commesso nel territorio italiano, o dei suoi superstiti, quando il richiedente l'elargizione sia stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea;

g) per «autorità di decisione del diverso Stato membro» l'autorità o l'organismo dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato, competente a decidere sull'elargizione, quando il richiedente sia stabilmente residente in Italia.

Art. 2.

Attività del punto centrale di contatto

1. Il punto centrale di contatto:

a) elabora e provvede all'aggiornamento di note contenenti informazioni e ogni altra indicazione utile a conoscere le leggi italiane che prevedono erogazioni di elargizioni a carico dello Stato a favore di vittima di reato commesso sul territorio italiano, o a favore dei superstiti, e trasmette le suddette note alla Commissione delle comunità europee per la pubblicazione sul sito internet;

b) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di assistenza italiane e le autorità di decisione del diverso Stato membro;

c) promuove la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di decisione italiane e le autorità di assistenza del diverso Stato membro;

d) fornisce collaborazione alle autorità di assistenza italiane e a quelle di decisione italiane in merito all'applicazione del decreto legislativo.

Art. 3.

Attività dell'autorità di assistenza italiana

1. L'autorità di assistenza italiana fornisce al richiedente:

a) le informazioni, indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, sulla base di quanto contenuto nel manuale elaborato e pubblicato sul sito internet della Commissione delle comunità europee e, ove necessario, delle indicazioni fornite dal punto centrale di contatto;

b) i moduli per presentare la domanda di cui all'allegato A, conformi al formulario tipo di cui all'allegato 1 della decisione.

2. Ricevuta la domanda, insieme con la relativa documentazione, l'autorità di assistenza italiana, senza compiere alcuna valutazione nel merito, la trasmette senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento, con modalità, anche di trasmissione telematica, che provino l'avvenuta ricezione, alla competente autorità di decisione del diverso Stato membro.

3. Secondo i tempi e le modalità di cui al comma precedente, l'autorità di assistenza italiana trasmette, a richiesta del richiedente, le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo, allegando se necessario un elenco di tale documentazione.

Art. 4.

Audizione del richiedente a cura dell'autorità di assistenza italiana

1. Se l'autorità di decisione del diverso Stato membro decide di procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, all'audizione diretta del richiedente, o di qualsiasi altra persona, nell'ambito del procedimento per la concessione dell'indennizzo, il procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare, all'autorità richiedente ed ai soggetti dei quali sia richiesta la presenza, il luogo, la data e le modalità previste per l'audizione, nel rispetto di quanto richiesto dalla autorità di decisione del diverso Stato membro.

2. L'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona cui procede l'autorità di decisione del diverso Stato membro ha luogo solo su base volontaria.

3. Se si procede a videoconferenza il collegamento è disposto dal procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o da un suo delegato.

4. Quando, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, su richiesta dell'autorità di decisione del diverso Stato membro, l'autorità di assistenza italiana provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, il procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare il luogo e la data previsti per l'audizione, almeno dieci giorni prima della data predetta, e procede all'audizione senza formalità, sulla base delle istanze formulate dalla autorità di decisione del diverso Stato membro. Alla documentazione dell'audizione si procede mediante verbale redatto secondo quanto previsto dagli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139 e 140 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Il verbale è trasmesso all'autorità di decisione richiedente nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

5. Il procuratore generale della Repubblica presso l'autorità di assistenza italiana competente, o un suo delegato, ove necessario, nomina un interprete ai sensi degli articoli 143 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto applicabili. I compensi spettanti all'interprete sono liquidati dal magistrato procedente secondo le disposizioni vigenti e posti a carico dello Stato, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo.

Art. 5.

Attività dell'autorità di decisione italiana

1. La competente autorità di decisione italiana comunica al richiedente e all'autorità di assistenza del diverso Stato membro, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento:

a) l'avviso di avvenuta ricezione di cui all'allegato B, conforme al formulario tipo di cui all'allegato I della decisione, contenente le informazioni previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo;

b) la decisione sulla domanda di indennizzo insieme con il formulario di cui all'allegato C, conforme al formulario tipo di cui all'allegato II della decisione.

Art. 6.

Audizione del richiedente richiesta dall'autorità di decisione italiana

1. Se l'autorità di decisione italiana delibera di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo, invia la richiesta all'autorità di assistenza del diverso Stato membro con le modalità indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento. La richiesta deve contenere indicazioni sulle formalità procedurali previste dalla legge italiana, con l'invito all'autorità di assistenza del diverso Stato membro, ricevente l'istanza, a comunicare tali formalità al soggetto da ascoltare.

2. Se l'autorità di decisione italiana chiede all'autorità di assistenza del diverso Stato membro di procedere, in conformità alle leggi di quest'ultimo, all'audizione del richiedente, o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ultima parte, del decreto legislativo, trasmette tale richiesta con le modalità indicate nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 282

ALLEGATO *A*

FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE DI UNA DOMANDA D'INDENNIZZO IN SITUAZIONI TRANSFRONTALIERE

(articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE)

1. **Riferimento del caso**:

2. **Lingua della domanda ed eventuali documenti giustificativi** (articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/80/CE):

3. **Domanda trasmessa da**:

Informazioni relative all'autorità di assistenza (autorità di trasmissione)

Nome dell'autorità competente:
Stato membro:
Persona di contatto o servizio responsabile per it trattamento del caso:
Indirizzo:

Numero di telefono (comprensivo di prefisso):
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:

4. **A:**

Informazioni relative all'autorità di decisione (autorità di ricezione)

Nome dell'autorità competente:
Stato membro:
Indirizzo:

Numero di telefono (comprensivo di prefisso):
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:

5. **Generalità della persona che chiede l'indennizzo:**

Cognome:
Nome:
Sesso:
Data di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo e codice postale:
Domicilio abituale (se diverso dal luogo di residenza):
Numero di telefono (comprensivo di prefisso):
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
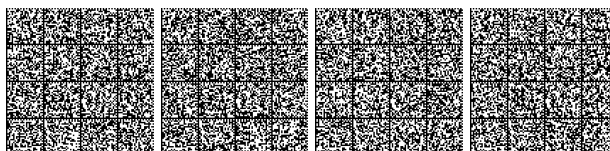
Coordinate bancarie (per i bonifici indicare il BIC anziché il codice bancario e l'IBAN anziché il numero di conto):

BIC:	IBAN:	Denominazione della banca:	Contatto all'estero:	

Se del caso, rappresentato da:

6. **Generalità della vittima ove non si tratti del richiedente**

Cognome:

Nome:

Sesso:

Data di nascita:

Nazionalità:

Indirizzo e codice postale:

Domicilio abituale (se diverso dal luogo di residenza):

Numero di telefono (comprensivo di prefisso):

Numero di fax:

Indirizzo di posta elettronica:

Fatto a:

Data:

Da:

(firma e/o timbro)

7. **Elenco dei documenti giustificativi allegati**
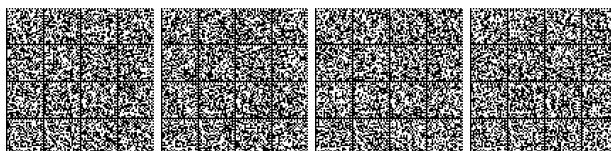
ALLEGATO B

AVVISO DI AVVENUTA RICEZIONE

(articolo 7 della direttiva 2004/80/CE)

Da inviare all'autorità di assistenza e al richiedente

L'autorità di decisione:

Nome dell'autorità competente: Stato membro: Riferimento del caso: Persona di contatto o servizio responsabile per il trattamento del caso: Indirizzo: Numero di telefono (comprensivo di prefisso): Numero di fax: Indirizzo di posta elettronica:

Se possibile, indicazione della data approssimativa entro la quale sarà presa una decisione in merito alla domanda [articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/80/CE]:

Con la presente si dichiara l'avvenuta ricezione della domanda trasmessa dall'autorità di assistenza:

Nome dell'autorità competente: Stato membro: Riferimento del caso:

Data di ricezione:

Fatto a:

Data:

Da:

(firma e/o timbro)
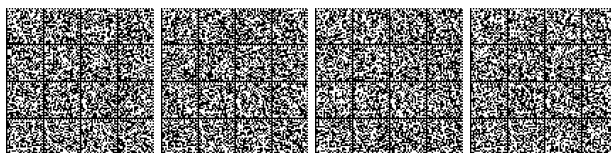
ALLEGATO C

FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE DELLA DECISIONE RELATIVA A UNA DOMANDA D'INDENNIZZO IN SITUAZIONI TRANSFRONTALIERE

(articolo 10 della direttiva 2004/80/CE)

1. **Riferimento del caso:**

2. **Data della decisione:**

3**. Lingua della decisione:**

4. **Decisione trasmessa da:**

Informazioni relative all'autorità di decisione (autorità di trasmissione)
Nome dell'autorità competente:
Stato membro:
Persona di contatto o servizio responsabile per il trattamento del caso:
Indirizzo:

Numero di telefono (comprensivo di prefisso):
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:

5. **A:**

Informazioni relative all'autorità di assistenza (autorità di ricezione)
Nome dell'autorità competente:
Stato membro:
Persona di contatto o servizio responsabile per il trattamento del caso:
Indirizzo:

Numero di telefono (comprensivo di prefisso):
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:

6. **E a:**

Generalità del richiedente
Nome del richiedente:
Indirizzo:
Numero di telefono (comprensivo di prefisso):
Numero di fax:
Indirizzo di pasta elettronica:
Rappresentante legale (se del caso):

7. Dettagli della decisione

NB: Informazione fornita fatto salvo Il testo della decisione

a) Sintesi:

b) Informazioni riguardanti la possibilità di ricorso, le autorità competenti e i termini:

c) Altre informazioni o azioni richieste dal richiedente (compilare se del caso):

Fatto a:

Data:

Da:

(firma e/o timbro)
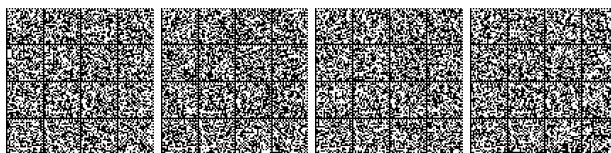
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.):

«Art. 7 *(Regolamento di attuazione).* — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza delle procure generali presso le corti d'appello, del punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonché le modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione.

2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformità alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204:

«Art. 1 *(Autorità di assistenza).* — 1. Allorché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorità di assistenza:

a) dà al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;

c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;

d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalità per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorità di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.

2. Qualora l'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorità di assistenza, predispone quanto necessario affinché l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.

3. A richiesta dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorità di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorità medesima.».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 1, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo degli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147 del codice di procedura penale:

«Art. 134 *(Modalità di documentazione).* — 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile».

«Art. 135 *(Redazione del verbale).* — 1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato».

«Art. 136 *(Contenuto del verbale).* — 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.».

«Art. 137 *(Sottoscrizione del verbale).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 483, comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.».

«Art. 138 *(Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 483, comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni
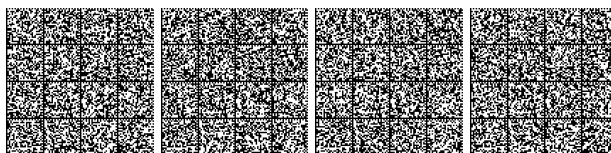
non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato.».

«Art. 139 *(Riproduzione fonografica o audiovisiva)*. — 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.

4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.».

«Art. 140 *(Modalità di documentazione in casi particolari)*. — 1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.».

«Art. 143 *(Nomina dell'interprete)*. — 1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'art. 119, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.».

«Art. 144 *(Incapacità e incompatibilità dell'interprete)*. — 1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d'astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'art. 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.».

«Art. 145 *(Ricusazione e astensione dell'interprete)*. — 1. L'interprete può essere ricusato per i motivi indicati nell'art. 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.

3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.

4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.».

«Art. 146 *(Conferimento dell'incarico)*. — 1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.».

«Art. 147 *(Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete)*. — 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204:

«Art. 8 *(Copertura finanziaria)*. — 1. Per le finalità di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di euro 56.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede:

a) per l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla pertinente unità previsionale di base del Ministero della giustizia;

b) a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204:

«2. In tale caso, l'autorità specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente è stabilmente residente e al richiedente stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica.».

Note all'art. 6:

— Per l'art. 2 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, si veda nelle note all'art. 5.

09G0055
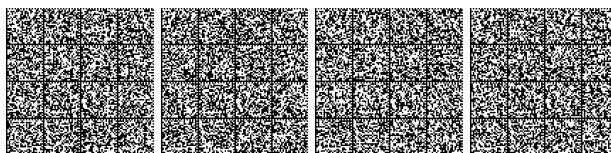
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Santa Maria a Vico (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerlando Iorio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 marzo 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4671/ Area II (EE.LL.) del 30 marzo 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerlando Iorio.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A05407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Taurianova, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria) è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri comunali;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della comunità amministrata limitandone il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Taurianova, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
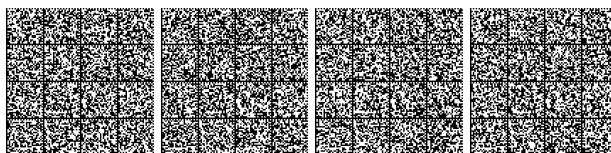
Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Taurianova (Reggio Calabria), il cui consiglio è stato sciolto con il citato decreto, è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vincenzo D'Antuono - prefetto;

dott. Filippo Romano - viceprefetto aggiunto;

dott. Giancarlo Tarantino - dirigente area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 200

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 5 gennaio 2009 dalla maggioranza dei consiglieri comunali.

Ritenendo che la causa delle suddette dimissioni fosse da ricondurre al reiterarsi di atti intimidatori, verificatisi nel corso dell'anno 2008, nei confronti dei componenti di quel consesso e di alcuni dipendenti comunali, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto l'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, così come integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata nel territorio, come testimonia il provvedimento con il quale già nel 1991 si era dovuto pervenire allo scioglimento degli organi elettivi del comune ricorrendo alla misura straordinaria di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, le informazioni comunicate dall'autorità giudiziaria ai sensi del comma 2 del citato art. 143, lasciano intravedere che il risultato elettorale della coalizione vincente possa essere stato influenzato dall'intervento del vice sindaco e di un assessore della passata amministrazione sul conto dei quali sono stati comunicati elementi certi di contiguità con esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Durante la campagna elettorale, infatti, il primo prometteva vari favori, tutti concessi dopo le elezioni, a persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in cambio dell'influenza esercitata da quest'ultima sul corpo elettorale, che potrebbe anche giustificare il repentino spostamento di consensi elettorali tra il primo turno e quello di ballottaggio in favore del sindaco eletto.

Stretti rapporti sono stati inoltre acclarati tra il suddetto assessore ed esponenti di spicco della criminalità organizzata, che hanno portato, in piena campagna elettorale, alla commissione di fatti costituenti reato che sono all'attenzione dell'autorità giudiziaria.

Nella relazione della commissione d'accesso viene peraltro posta in rilievo la presenza, negli organi elettivi disciolti nel febbraio scorso, di un assessore esterno e del presidente del consiglio comunale che avevano già fatto parte, rispettivamente, della giunta e del consiglio sciolti nel 1991 a seguito di infiltrazioni di tipo mafioso.

Particolare risalto viene inoltre conferito alla figura del segretario generale dell'ente, nominato nel 2004 e poi confermato nell'ultima consiliatura, che ha ricoperto dal 2001 fino al 2008 la carica di sindaco del comune di Gioia Tauro, raggiunto da avviso di garanzia per associazione a delinquere di stampo mafioso, nell'ambito di vicende giudiziarie che hanno poi condotto allo scioglimento degli organi elettivi di quel comune per infiltrazioni della criminalità organizzata, disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2008, nonché ad una successiva ordinanza di custodia cautelare in carcere emanata il 5 ottobre 2008.

Sintomatica del condizionamento dell'amministrazione comunale è, tra l'altro, la circostanza che il sindaco di Taurianova non abbia adottato alcun provvedimento nei confronti del segretario generale, nemmeno a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento straordinario.

Altro elemento significativo può rinvenirsi nella vicenda relativa alla partecipazione minoritaria del comune in una società per azioni finalizzata allo sfruttamento di un pozzo di acqua oligominerale sito in un terreno di proprietà privata.

A seguito della relazione al bilancio 2006, la Corte dei conti di Catanzaro esprimeva rilievi in merito al permanere del comune di Taurianova nella compagine societaria, in quanto la partecipazione era stata disposta in violazione dell'art. 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dopo che l'amministrazione neo eletta aveva provveduto, con delibera consiliare del 30 novembre 2007, a dare mandato alla giunta di disporre l'uscita del comune dalla suddetta società, si è verificato un grave atto intimidatorio nei confronti del vicesindaco, chiaramente ricollegabile al provvedimento assunto dal consiglio, che non è stato mai portato ad esecuzione da parte della giunta.

Va rilevato che la società in questione è partecipata da altra società di cui è socio accomandante il sindaco eletto nelle elezioni del 2001, vicino ad esponente di spicco di una cosca locale, e membro del collegio sindacale è l'ex vicesindaco.

L'organo ispettivo pone inoltre in evidenza la commissione di illeciti edilizi da parte di soggetti legati da forti legami parentali con esponenti della criminalità organizzata locale, nei confronti dei quali l'amministrazione comunale non ha svolto alcuna attività repressiva; anzi, uno dei tecnici del comune ha falsamente attestato, nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti di uno di tali esponenti, che i lavori erano conformi alle concessioni rilasciate, anch'esse peraltro gravemente viziate.

Sintomatico dello stato di condizionamento è anche l'affidamento di lavori pubblici, con procedure di somma urgenza adottate in carenza dei presupposti richiesti dalla legge, quasi sempre alle stesse ditte i cui titolari sono legati a soggetti controindicati, nonché la concessione del servizio di cattura e custodia dei cani randagi a ditta gravata da interdittiva antimafia, benché l'amministrazione comunale fosse a conoscenza di tale provvedimento prefettizio.

In considerazione dei suesposti elementi, dai quali emergono forme di condizionamento degli amministratori locali da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Reggio Calabria ha avviato la procedura diretta a mutare la fonte normativa della gestione commissariale, mediante l'adozione di un provvedimento straordinario che possa garantire per durata e per peculiarità, il ripristino della libera determinazione degli organi elettivi, che non potrebbe essere assicurato qualora l'ente fosse interessato dal prossimo turno di elezioni amministrative, con il pericolo che possano reiterarsi le forme di condizionamento della libertà di espressione del voto già verificatesi nel corso dell'ultima campagna elettorale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
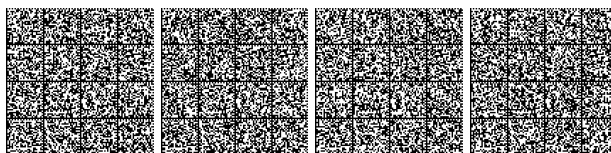
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finanche quando sia già stato disposto provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura straordinaria nei confronti del comune di Taurianova (Reggio Calabria) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 22 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A05403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 novembre 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) è stato sciolto a causa delle dimissioni contestualmente rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio agli interessi della comunità amministrata limitandone il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di San Ferdinando, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) il cui consiglio comunale è stato sciolto con il citato decreto è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Nicolò - viceprefetto;

dott.ssa Alfonsa Caliò - viceprefetto aggiunto;

dott. Giovanni Barilà - direttore amministrativo-contabile.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 199

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di San Ferdinando (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 e 13 aprile 2008, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'ente in parola è già stato sciolto per condizionamenti da parte della criminalità organizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1992 ed è ricompreso in un ambito territoriale in cui sono presenti le medesime cosche mafiose che operano nei contigui comuni di Gioia Tauro e Rosarno.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da nove consiglieri su sedici assegnati, il consiglio comunale di San Ferdinando è stato sciolto ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008.

Nello stesso tempo una importante operazione giudiziaria ha interessato vari amministratori comunali dell'ambito territoriale in questione. Il sindaco del comune di San Ferdinando risulta indagato perché in concorso con altri amministratori, agendo nell'esercizio delle sue funzioni, aveva comunicato al tribunale di sorveglianza che istruiva il procedimento volto alla riabilitazione di un noto esponente della criminalità organizzata, la disponibilità dell'amministrazione comunale ad accettare il ristoro del danno che l'esponente medesimo avrebbe dovuto risarcire, sotto forma di prestazione lavorativa, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale al medesimo, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività della locale 'ndrina.

La compromissione della libera determinazione degli organi elettivi e del buon andamento della civica amministrazione, fortemente ipotizzati nell'indagine dell'autorità giudiziaria, hanno indotto il prefetto di Reggio Calabria a disporre, con provvedimento del 16 gennaio 2009, su specifica delega, l'accesso presso il comune di San Ferdinando ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.
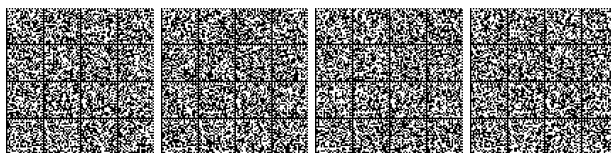
L'esito degli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso ha messo in rilievo una serie di elementi che nel loro insieme evidenziano il condizionamento sul potere politico amministrativo esercitato da parte della 'ndrangheta e la necessità di quest'ultima di poter disporre di riferimenti presso la pubblica amministrazione per poter conseguire i propri scopi di dominio del territorio e di acquisizione di prestigio presso la collettività, indispensabile per la gestione del potere.

Tali aspetti risultano evidenti oltre che negli atti intimidatori subiti da alcuni amministratori comunali, nella vicenda relativa alla verifica dei dati personali dei soggetti sottoscrittori della lista civica che ha sostenuto il candidato sindaco poi risultato eletto. L'organo ispettivo ha, infatti, accertato che la stessa è stata presentata da elementi che possono vantare una diretta influenza sul consiglio comunale, in quanto di lunga militanza politica, strettamente legati ai vertici della locale consorteria; inoltre i sottoscrittori della lista sono essi stessi gravati, in buona parte, da pregiudizi penali.

L'accesso ispettivo ha anche messo in rilievo come il mancato esercizio del potere di impulso e controllo da parte degli amministratori locali, a fronte di una serie di atti illegittimi dell'apparato burocratico, sia sintomatico di una mera accettazione di comportamenti illegali, nonché di una incapacità degli organi comunali ad esercitare un'attività di contrasto alla ingerenza della criminalità organizzata.

Significativo, al riguardo, il problema dell'abusivismo edilizio, settore ove l'esiguità delle attività di controllo e repressione appaiono in tutta la loro consistenza e gravità se raffrontate con quelle, poste in essere nello stesso territorio comunale, dalle locali forze dell'ordine. La quasi totalità delle ordinanze di demolizione, peraltro non eseguite, deriva da accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine e non dall'attività di vigilanza svolta dalla polizia municipale, mentre dall'esame svolto sui soggetti proprietari degli immobili risulta che una consistente parte di essi è vicina ai locali clan.

L'accesso ispettivo ha, inoltre, fatto emergere un'approssimativa gestione delle gare d'appalto delle opere pubbliche e dei servizi. L'esame di numerose procedure di gara ha evidenziato come le stesse siano connotate da illegittimità spesso rivolte in favore di ditte i cui soci od amministratori risultano essere vicini alla criminalità organizzata od avere frequentazioni con soggetti legati alle cosche mafiose.

Tuttavia l'episodio che più denota l'assoggettamento dell'amministrazione ai voleri della locale consorteria e nel contempo l'arroganza di quest'ultima, è legato all'arresto di tre lavoratori socialmente utili che avrebbero dovuto prestare servizio nel settore della polizia municipale e che, invece, come accertato dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Palmi, svolgevano altre attività falsificando le firme di presenza in assenza dei dovuti controlli. Uno di questi, la cui situazione di irregolarità era nota sia ai componenti della giunta e del consiglio sia ai vertici dell'apparato burocratico, gestiva quotidianamente ed in prima persona un'attività commerciale posta nella via principale del comune.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni incide in modo fortemente negativo nelle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

L'estensione dell'influenza criminale rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 22 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A05404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Sant'Onofrio (Vibo Valentia) è stato sciolto a causa delle dimissioni del sindaco;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Considerato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della comunità amministrata limitandone il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Sant'Onofrio, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Sant'Onofrio (Vibo Valentia), il cui consiglio è stato sciolto con il citato decreto, è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Rosanna Bonadies - viceprefetto;

dott. Giuseppe Ranieri - viceprefetto;

dott. Santo Cantarella - collaboratore amministrativo contabile.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comuna-

le, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
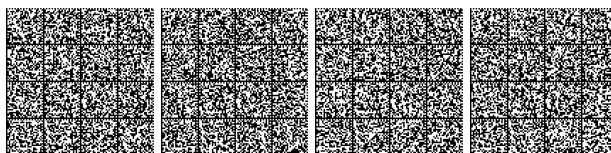
Dato a Roma, addì 23 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 201

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Onofrio, rinnovato nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 2009 a causa delle dimissioni del sindaco.

Nel novembre 2007, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sono stati sottoposti a provvedimenti restrittivi diversi esponenti della cosca egemone, tra cui lo stesso capo clan, tutti imputati del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Dal contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare emerge con chiarezza il clima di tensione e di paura che pervadeva gli organi di governo dell'ente, ed, in particolare, il sindaco ed il vice sindaco in carica nella passata amministrazione.

Dagli atti giudiziari risulta inoltre il ruolo determinante svolto dalla suddetta cosca sia nelle consultazioni elettorali del 2002, sia in quelle del 2007. Tra gli episodi sintomatici citati assume particolare rilievo il comizio di chiusura della campagna elettorale del 2007, nel corso del quale un candidato alla carica di consigliere comunale nella lista che sosteneva il candidato sindaco, successivamente proclamato eletto, ha dato pubblicamente lettura di una «lettera di incoraggiamento» inviatagli dal cugino, cioè dal citato capo clan della cosca egemone, che si rivolgeva direttamente agli elettori, chiedendo loro di appoggiare il suddetto candidato alla carica di sindaco.

Pertanto, al fine di accertare forme di condizionamento degli organi di governo dell'ente, chiaramente ipotizzate dall'autorità giudiziaria, il prefetto di Vibo Valentia ha disposto, con provvedimento del 28 luglio 2008, su specifica delega, la costituzione di una commissione di accesso presso il comune di Sant'Onofrio, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, così come integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486.

Le risultanze dell'attività di accesso hanno confermato l'ipotizzata compromissione della libera determinazione degli organi elettivi e del buon andamento della civica amministrazione.

Particolare risalto viene dato, al fine di dimostrare tale condizionamento, alle vicende che hanno connotato le dimissioni presentate da alcuni consiglieri, uno dei quali imputato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, in occasione della prima discussione avvenuta, in data 6 novembre 2008, in seno al gruppo consiliare di maggioranza, sull'opportunità per il comune di Sant'Onofrio di costituirsi parte civile nel processo contro la locale cosca egemone.

Infatti, a fronte di ben due circolari che il prefetto di Vibo Valentia aveva indirizzato, sull'argomento, ai comuni della provincia, l'amministrazione comunale ha omesso, per mesi, qualsiasi iniziativa e, addirittura, nella prima occasione in cui, dopo l'insediamento della commissione di accesso, la questione è stata discussa, una parte dei consiglieri non ha esitato a rompere traumaticamente l'unità politica della maggioranza pur di dissociarsi da tale iniziativa.

Ma la compromissione della libera determinazione degli organi elettivi emerge in modo ancor più manifesto dalla circostanza che, a seguito delle dimissioni presentate da tre soli consiglieri sui sedici assegnati all'ente, il sindaco, al di la delle motivazioni ufficialmente addotte, abbia deciso di dimettersi immediatamente pur potendo contare ancora su una netta maggioranza in seno all'organo rappresentativo, avviando, in tal modo, la crisi istituzionale che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale, adottato con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 2009.

Forme di condizionamento dell'amministrazione comunale sono peraltro rilevabili anche nell'apparato burocratico dell'ente, con particolare riguardo alla gestione del servizio rifiuti solidi urbani.

Il servizio era stato infatti affidato in via d'urgenza, senza far ricorso a gara pubblica, ad una ditta locale il cui responsabile è stato sottoposto a fermo il 14 dicembre 2007, per associazione di tipo mafioso ed estorsione, e ad arresti domiciliari, per gli stessi reati, dal 23 dicembre 2007.

Tale ditta è risultata poi l'unica partecipante alla gara successivamente bandita per regolarizzare l'affidamento. Anche la ditta che ha gestito successivamente il servizio a seguito di rilevazione dell'apposito ramo d'azienda ha come amministratore unico il figlio del responsabile della ditta cedente. Gli stretti legami tra le due ditte sono peraltro testimoniati dalla successiva ordinanza di custodia cautelare nei confronti della suddetta persona, emessa dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con contestuale sequestro preventivo di entrambe le società, ai sensi dell'art. 416-*bis* del codice penale.

Va peraltro rilevato che l'amministrazione comunale era a conoscenza delle vicende processuali del titolare della suddetta ditta, come risulta dall'audizione in data 5 novembre 2008, presso la commissione d'accesso, del responsabile del servizio R.S.U. del comune.

Ciò nonostante, solo in data 10 ottobre 2008, cioè dopo l'insediamento della commissione d'accesso, l'amministrazione comunale ha revocato il provvedimento di affidamento del servizio alla seconda delle ditte citate.

La descritta situazione di condizionamento necessita che, da parte dello Stato, sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero dell'ente al servizio dei suoi fini istituzionali.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Sant'Onofrio (Vibo Valentia) con conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 22 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A05405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Villa Literno (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
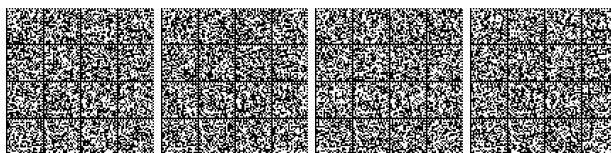
Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Villa Literno;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Villa Literno, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Villa Literno (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Salvatore La Rosa - prefetto a riposo;

dott. Giovanni Ricatti - viceprefetto;

dott. Marco Serra - dirigente area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 4, foglio n. 198

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

ll comune di Villa Literno (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di attività investigative, che hanno evidenziato situazioni di diffusa illegalità riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il prefetto di Caserta ha disposto l'accesso presso il comune di Villa Literno ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

L'esito degli accertamenti svolti ha messo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, grazie anche ad una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigue.

In particolare, gli aspetti di condizionamento risultano evidenti in una serie di elementi quali:

a) gli atti con i quali è stato violato il principio generale di separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e l'attività di gestione, determinando una variazione dell'assetto e delle competenze degli uffici con conseguente indebita ingerenza in attività gestionali;

b) la partecipazione di alcuni amministratori in società a loro volta partecipate da soggetti con precedenti penali o comunque collegati ad organizzazioni criminali;

c) l'affidamento di mansioni fiduciarie o funzioni di responsabilità a componenti dell'apparato burocratico gravati da precedenti penali e comunque legati ad esponenti della locale consorteria;

d) l'illegittimità di alcune procedure di affidamento di appalti di lavori e servizi.

In ordine al primo degli aspetti emarginati la commissione d'accesso ha evidenziato elementi, convergenti e significativi che, nel loro insieme, mettono in rilievo come alcune scelte organizzative effettuate dagli amministratori dell'ente abbiano consentito o quantomeno facilitato l'avvio ed il perfezionamento di procedure di gara illegittime con le quali sono stati affidati appalti di rilevante importo economico a favore di società amministrate da soggetti controindicati.

L'organo ispettivo ha in particolare sottolineato come l'attività svolta dall'ufficio di staff del sindaco, costituito apportando modifiche al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, non si sia limitata a rendere concreto ed effettivo il potere di indirizzo e controllo dell'organo politico, come previsto dall'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ma è stata finalizzata ad una gestione parallela a quella degli altri uffici in deroga a quanto previsto dal citato decreto legislativo.

Emblematica a tal riguardo risulta essere la procedura per l'affidamento di un appalto di servizi curata dall'ufficio di staff. La commissione d'accesso ha rilevato in detta procedura una serie di illegittimità che configurano un insieme di elementi sintomatici di un preordinato volere dell'apparato politico quali: la dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio di staff che l'appalto in questione è di importo inferiore ad € 200.000 (a fronte di un contratto successivamente stipulato per il valore di € 360.000) eludendo in tal modo le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente e limitando invece le menzionate forme di pubblicità ai soli quotidiani locali; l'avere fatto ricorso alla procedura accelerata pur non sussistendone i presupposti; la carenza dei requisiti legittimanti la partecipazione alla gara da parte della ditta risultata poi aggiudicataria; l'aggiudicazione della gara ad una ditta il cui amministratore unico è stato interessato da misure di prevenzione personale e patrimoniale per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale.

In relazione al secondo degli aspetti evidenziati, il vincolo che lega strettamente l'amministrazione comunale agli ambienti controindicati risulta peraltro evidente nella figura di un amministratore che partecipa alla quasi totalità delle società appartenenti alla famiglia della locale consorteria.
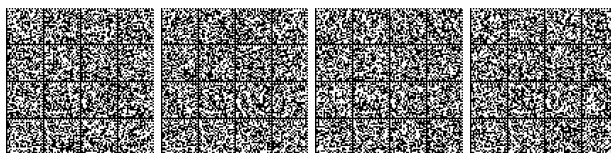
Ulteriori ed emblematici elementi, significativi della vicinanza, se non della connivenza, tra l'apparato politico e soggetti contigui ad ambienti malavitosi possono essere ricavati da una serie di provvedimenti quali quello concernente l'affidamento di un incarico per lo svolgimento di mansioni fiduciarie ad un dipendente con pregiudizi penali anche per associazione mafiosa.

Elementi sintomatici si ricavano altresì nella procedura seguita per l'adozione di un provvedimento di conferimento di mansioni superiori, caratterizzata da evidenti profili di illegittimità scaturiti da un'indebita ingerenza dell'apparato politico in attività considerate di gestione, ai fine di agevolare un elemento affiliato ad un clan camorristico.

Un concreto segnale dello sviamento dell'attività comunale nel perseguimento degli interessi dell'intera collettività è stato inoltre individuato, dall'organo ispettivo, nei numerosi contratti di appalto stipulati per la realizzazione di opere o per l'affidamento di servizi.

La commissione d'accesso ha infatti messo in evidenza come numerosi atti di gara, presentino evidenti caratteri di illegittimità attinenti ai requisiti di partecipazione o ad anomalie della procedura.

Inoltre, sebbene molti dei contratti stipulati siano di importo inferiore a quello per il quale è previsto l'obbligo dell'informazione o della comunicazione antimafia e quindi non sussistevano specifici adempimenti in tal senso, l'organo ispettivo ha tuttavia evidenziato che alcune delle suddette società, aventi sede in ambito locale, sono risultate positive a tale tipo di controllo mentre per altre è stato accertato che i soci o gli amministratori sono gravati da precedenti penali anche specifici o comunque sono collegati con ambienti controindicati.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni incide in modo fortemente negativo sulle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone lo scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno (Caserta).

Roma, 22 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A05406

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3764).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, nonché l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e la nota del Commissario delegato n. 028/CD/2009 del 30 marzo 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008 e n. 3731 del 16 gennaio 2009, nonché le note del 17 febbraio e 4 marzo 2009 del Commissario delegato e del 2 marzo 2009 della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, n. 3677 e n. 3678 del 30 maggio 2008;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 2 febbraio 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, nonché la nota del Commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque nella regione Campania del 17 marzo 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia e l'ordinanza di protezione civile n. 3700 del 5 settembre 2008, nonché la nota del 30 marzo 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali e
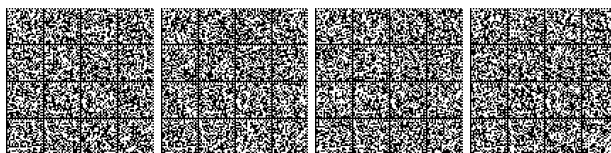
del 26 marzo 2009 della regione Campania e del 14 aprile 2009 del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;

Vista la nota del presidente della regione Siciliana del 17 marzo 2009;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del 22 aprile 2009 del Commissario delegato per tale emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2009, nonché la nota del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 marzo 2009;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2009 con il quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2009, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3634 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 21 aprile 2009, recante la proposta di nomina di un soggetto attuatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la regolare raccolta dei rifiuti ed il funzionamento del Consorzio unico di Napoli e Caserta, nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2009, per l'erogazione del trattamento economico spettante ai dipendenti e per le prestazioni di lavoro comunque rese, compresi i contributi previdenziali e gli oneri riflessi, nonché per il pagamento delle spese dei mezzi meccanici necessari per la raccolta dei rifiuti, la struttura di Missione amministrativo-finanziaria e di cui all'art. 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009, è autorizzata trasferire, a favore del predetto Consorzio, la somma mensile di euro 2.500.000,00.

2. Le somme trasferite di cui al comma 1 saranno proporzionalmente ridotte in relazione alla concreta attuazione degli eventuali processi di mobilità e degli altri specifici interventi relativi al personale in esubero del Consorzio unico.

3. In relazione agli specifici obiettivi definiti nel protocollo d'intesa del 2 aprile 2009, rep. 12, sottoscritto dal Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e dal sindaco del comune di Terzigno (Napoli), e tenuto conto delle peculiarità del contesto territoriale medesimo, anche sotto il profilo della valorizzazione e dei riconoscimenti in ambito comunitario, l'amministrazione comunale di Terzigno è esonerata dai costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio di competenza presso il sito di discarica ivi ubicato.

4. All'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*. La Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 2 subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148, in precedenza intestate alla soppressa missione finanziaria e n. 5192 in precedenza intestata alla soppressa missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa».

Art. 2.

1. La commissione di studio per l'elaborazione dei principi e criteri fondamentali di uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni normative statali in materia di protezione civile, di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3742 del 18 febbraio 2009, è integrata con il dott. Francesco Paolo Tronca, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica ambientale, rimozione e smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni nell'ambito della situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa, il commissario delegato per l'emergenza di cui all'art. 8 dell'ordinanza del
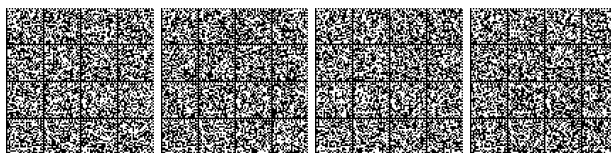
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, n. 3382, è autorizzato a versare sul c/c infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la somma di euro 61.300,00 per il successivo trasferimento al sindaco di Lampedusa, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3661.

Art. 4.

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile 5 febbraio 2009, n. 3738 e successive integrazioni e modificazioni, il commissario delegato nominato ai sensi della citata ordinanza è autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Tale personale è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario così come previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 7 marzo 2003, n. 3266, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

3. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento di missione spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza.

4. L'utilizzazione di personale pubblico è disposta in deroga alle procedure di comando, distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.

5. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato può avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, così come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato.

7. All'art. 1, commi 24 e 25, dell'ordinanza di protezione civile n. 3749 del 2009 la parola: «3452» è sostituita dalla seguente «3691».

8. Il comma 27 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3749 del 2009 è sostituito dal seguente «È abrogato l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375».

9. L'art. 17, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, è abrogato.

Art. 5.

1. Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009 provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 30 giugno 2009, di tutti gli interventi e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile già avviati nel settore della depurazione delle acque, necessari per il definitivo superamento del pertinente contesto di criticità.

2. Il commissario delegato provvede all'espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie della gestione commissariale in essere alla data di pubblicazione dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009 in materia di bonifiche e depurazione delle acque, ed al compimento delle eventuali azioni di recupero dei crediti maturati. Il commissario delegato provvede altresì alla gestione delle controversie pendenti in ogni stato e grado, e, qualora ne ricorrano i presupposti, alla definizione delle stesse in via transattiva, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 2, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il commissario delegato si avvale del personale e della struttura previsti all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009.

5. All'art. 1, comma 2, lettera *b)*, dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, dopo le parole «progettazione, approvazione ed affidamento» è aggiunto il seguente periodo «anche mediante ricorso al project financing».

6. All'art. 1, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, è aggiunta la seguente lettera «*f)* realizzazione di interventi di compensazione ambientale nel territorio dei comuni sedi di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani».

7. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, dopo le parole «nonché dei relativi beni aziendali necessari all'esercizio degli impianti» è aggiunto il seguente periodo «nonché a negoziare, nelle forme consentite dall'ordinamento, l'uso di discariche private autorizzate con soggetti legittimati a contrattare con la pubblica amministrazione».

8. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, dopo le parole «nonché dei relativi beni aziendali necessari all'esercizio degli impianti», è aggiunto il seguente periodo «e di eventuali fonti di finanziamento provenienti dai privati».

9. Per le attività di cooperazione necessarie all'attuazione delle iniziative previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero e di personale
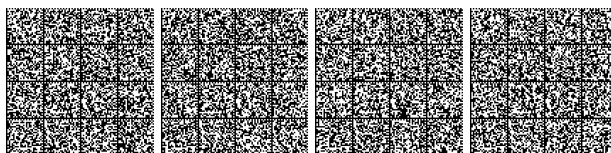
in servizio presso istituti e società che realizzano attività strumentali alle esigenze e finalità del suddetto Dicastero, nonché di un esperto nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Al predetto personale il commissario delegato riconosce il trattamento di missione, nonché il lavoro straordinario svolto fino ad un massimo di settanta ore mensili. All'esperto è riconosciuta un'indennità mensile omnicomprensiva determinata nel provvedimento di nomina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui è adibito.

10. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3731/2009, il commissario delegato provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse pari ad euro 17 milioni già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2696/1997, e successive modifiche ed integrazioni, ed intestata al Commissario delegato.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, i prefetti di Roma, Milano e Napoli, commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1 delle ordinanze di protezione civile numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008, sono autorizzati ad avvalersi rispettivamente di un consulente, scelto tra gli avvocati dello Stato o tra i magistrati amministrativi, cui riconoscere un'indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.

Art. 7.

1. Per consentire la conclusione del programma di recupero e di valorizzazione del teatro San Carlo di Napoli e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3700 del 5 settembre 2008 è stanziata la somma di euro 35.000.000,00 a carico del Fondo aree sottoutilizzate a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla regione Campania e non ancora programmate 2000 - 2006.

2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla contabilità intestata al commissario delegato.

Art. 8.

1. Nell'ottica di garantire il necessario supporto giuridico e legale nelle iniziative ancora da espletarsi per il definitivo ritorno nell'ordinario, il prof. Massimo Menegozzo, commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque in Campania ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3654/2008, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad avvalersi dell'opera di un consulente scelto tra gli avvocati dello Stato, cui riconoscere un'indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.

Art. 9.

1. Il presidente della regione siciliana, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di gennaio e di febbraio 2009 laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Art. 10.

1. L'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3382 del 18 novembre 2004, è soppresso.

Art. 11.

1. Al fine di consentire l'attivazione dei finanziamenti residui previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2004, n. 3332, del 13 febbraio 2004, n. 3338 e del 27 giugno 2005, n. 3444, nel caso di ricorso ad Istituti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti, si applicano i tassi di interesse fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze nel comunicato 9 aprile 2009, ovvero nei successivi comunicati.

2. Il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2004, n. 3332 e il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile 13 febbraio 2004, n. 3338, sono soppressi.

3. Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2005, n. 3444, è soppresso.

Art. 12.

1. Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, ed in particolare per quanto concerne le attività inerenti all'attuazione dell'accordo di programma, per la conclusione dell'*iter* autorizzativo del progetto di razionalizzazione e di interramento delle linee elettriche aeree, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della documentazione integrativa; tale termine comprende anche l'eventuale deposito ai fini della consultazione del pubblico.

2. Entro lo stesso termine devono essere resi i pareri di cui all'art. 25, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Entro i successivi quindici giorni il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, formalizza il provvedimento di compatibilità ambientale.

4. Il termine previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, cosi come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto a trenta giorni.
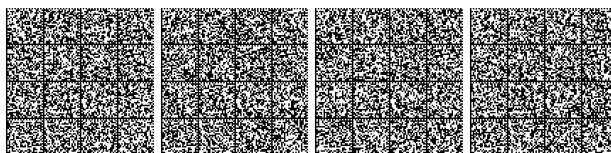
Art. 13.

1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 è così sostituito:

«1. Il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia. In particolare, il commissario delegato provvede:

a) alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto D'Altino - Villesse, ed all'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia;

b) alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino - Trieste o sul raccordo Villesse - Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza in rassegna;

c) alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza».

2. All'art. 1, comma 4, ed all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, è aggiunto il seguente periodo «Tale compenso tiene conto, in particolare, del costo, da correlarsi al grado di responsabilità, delle coperture assicurative a favore degli stessi, anche in deroga all'art. 3, comma 59 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

3. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, le parole «per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza» è così sostituito «per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*».

4. All'art. 2, comma 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, dopo le parole «Ai componenti del comitato» è aggiunto il seguente periodo «nonché ai due componenti integrativi di cui all'art. 3, comma 3».

5. All'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 è aggiunto il seguente comma «1-*bis*. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, lettera *c)*, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico di amministrazioni statali od enti pubblici territoriali e non territoriali, enti pubblici economici o di società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle regioni, individuate con successivo provvedimento del commissario delegato».

6. All'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, è aggiunto il seguente comma «7. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale e/o la procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa alla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e/o al presidente della regione Veneto, che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del commissario delegato».

7. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*s)* delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39;

t) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 16, commi 1, lettera *b)*, e 3, ed art. 18, commi 1 e 3;

u) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26, commi 2 e 3, e 28 commi 1 e 3;

v) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

z) legge regionale del Veneto 6 settembre 1991, n. 24;

w) legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2006, n. 24;

y) decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 84, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286».

8. L'art. 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, è sostituita dal seguente articolo:

«1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, il cui schema è stato approvato con legge 6 giugno 2008, n. 101. Fermo restando il limite complessivo del piano economico finanziario la concessionaria Autovie Venete S.p.A. è autorizzata ad effettuare i pagamenti anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal piano economico finanziario.

2. Qualora, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ovvero nel corso dell'*iter* progettuale e realizzativo degli interventi di cui all'art. 1, derivino delle eccedenze di spesa, rispetto all'importo complessivo previsto nel piano economico finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, la concessionaria, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del commissario delegato, recepirà tali importi all'interno di un nuovo piano economico finanziario de-

terminandone il relativo equilibrio ai sensi della delibera: Cipe n. 39 del 15 giugno 2007 e lo trasmetterà all'ANAS S.p.A. L'ANAS S.p.A., entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della concessionaria Autovie Venete S.p.A., svolgerà l'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo e del relativo piano economico finanziario, e procederà al tempestivo inoltro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'emanazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del decreto interministeriale di approvazione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo, entro il successivo termine di quarantacinque giorni.
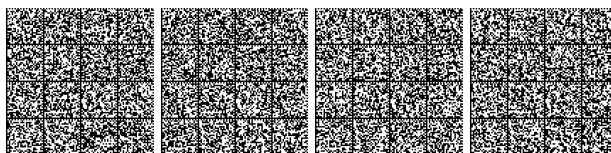
3. Le modalità e le tempistiche dei pagamenti posti a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., fermo restando il limite di cui al precedente comma 3, potranno divergere rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario allegato alla convenzione del 7 novembre 2007 sottoscritta con l'ANAS S.p.A.

4. Il commissario delegato provvede all'istruttoria tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori, relativamente agli interventi di cui all'art. 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Anas in materia tariffaria.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione. Il commissario delegato stabilirà con successivo provvedimento le modalità di gestione della spesa».

Art. 14.

1. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3742 sono abrogate. Su proposta del commissario delegato, il capo del Dipartimento della protezione civile definisce gli importi da riconoscere, su base mensile, per le attività effettivamente svolte e debitamente documentate, assumendo quale criterio di riferimento il limite annuale dei compensi in precedenza attribuiti..

2. I compensi attribuiti ai componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, e ai soggetti attuatori nominati ai sensi dell'art. 1, comma 5, della medesima ordinanza sono ridotti per l'anno 2009 rispettivamente del 10 e del 20%.

Art. 15.

1. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della dott.ssa Marta Di Gennaro, vice - capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Area tecnico amministrativa e gestione delle risorse aeree, in qualità di soggetto attuatore, a cui spetta il compenso previsto all'art. 1, comma 9, della sopra citata ordinanza, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri posti a carico del fondo della protezione civile.

Art. 16.

1. Il dott. Francesco Tirelli, presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, è nominato soggetto attuatore per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3634, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della medesima ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A05326

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 26 marzo 2009.

Modifica del decreto 18 ottobre 2007 concernente procedure e criteri relativi alla scelta dei componenti la Commissione per le pari opportunità.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'art. 2, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Ministro senza portafoglio per le pari opportunità è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità della parità di trattamento, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione;
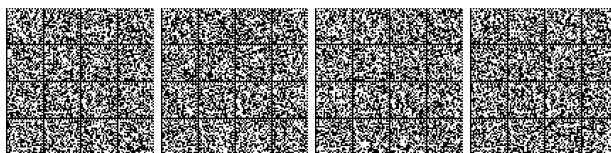
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante «Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 8, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, concernente il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato regolamento, che prevede la nomina da parte del Ministro per le pari opportunità dei membri della Commissione;

Visto il decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 18 ottobre 2007 recante «Procedure e criteri relativi alla scelta dei componenti la Commissione per le pari opportunità» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2008);

Considerata la necessità di consentire alle associazioni ed ai movimenti di donne che hanno dichiarato la propria disponibilità a comporre la commissione entro il termine del 15 settembre 2007 di integrare ed aggiornare la documentazione comprovante i requisiti, mediante una dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento attestante l'attività svolta, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, ove esistenti;

Considerata la necessità di modificare il decreto ministeriale 18 ottobre 2007 con le modifiche ed integrazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 8, all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad integrazione ed aggiornamento della documentazione già inviata ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 18 ottobre 2007, le associazioni ed i movimenti di donne che hanno dichiarato la propria disponibilità a comporre la commissione entro il termine del 15 settembre 2007 possono far pervenire una dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento attestante l'attività svolta, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, ove esistenti, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento indirizzata al Ministro per le pari opportunità - Segreteria del Capo di Gabinetto - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 2.

1. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 18 ottobre 2007 le parole: «e sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, sociali e imprenditoriali».

Art. 3.

1. Ad integrazione ed aggiornamento di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 18 ottobre 2007 le organizzazioni sindacali interessate sono tenute a confermare le designazioni, laddove effettuate, ovvero ad effettuare nuove designazioni, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai fini della nomina da parte del Ministro per le pari opportunità dei componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115. A tal fine le comunicazioni dovranno essere inviate al Ministro per le pari opportunità - Segreteria del Capo di Gabinetto - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4.

1. Ad integrazione ed aggiornamento di quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 18 ottobre 2007 le organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile interessate sono tenute a confermare le designazioni, laddove effettuate, ovvero ad effettuare nuove designazioni, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai fini della nomina da parte del Ministro per le pari opportunità dei componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115. A tal fine le comunicazioni dovranno essere inviate al Ministro per le pari opportunità - Segreteria del Capo di Gabinetto - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5.

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

Il Ministro per le pari opportunità: CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 41

09A05281

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 365 giorni, relativi all'emissione del 15 aprile 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 27429 e n. 27526 del 3 aprile 2009, che hanno disposto per il 15 aprile 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
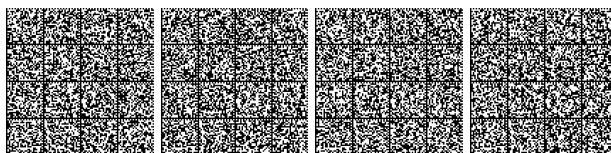
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 27429 e n. 27526 del 3 aprile 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2009 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,735 per i B.O.T. a 91 giorni e a 98,639 per i B.O.T. a 365 giorni. Il corrispondente rendimento medio ponderato è risultato pari a 1,053 per i B.O.T. a 91 giorni e a 1,361 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,8070 ed a 2,0487 per i B.O.T. a 91 giorni, a 1,1215 ed a 2,3499 per i B.O.T. a 365 giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A05419

DECRETO 26 febbraio 2009.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per il programma transfrontaliero Grecia - Italia dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2007. (Decreto n. 12/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione territoriale europea la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 1132 def. del 28 marzo 2008 con la quale è stato approvato il programma operativo transfrontaliero Grecia-Italia, per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la nota n. 12731, in data 9 giugno 2008, del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad euro 19.179.525 e che l'annualità 2007 è pari ad euro 2.766.516;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 febbraio 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2007 del programma operativo transfrontaliero Grecia-Italia 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 2.766.516.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, in favore della regione Puglia, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. La regione medesima invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 29

09A05250

DECRETO 26 febbraio 2009.

Assegnazione dell'annualità 2009 dei piani di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 1698/2005. (Decreto n. 7/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1320/2006, e successive modificazioni, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti CE della Commissione europea n. 883/2006 e n. 885/2006 recanti modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 1290/2005;

Vista la decisione della Commissione C(2006) 4024 del 12 settembre 2006 — da ultimo modificata con decisione della Commissione C(2007) 2274 del 1° giugno 2007 — che fissa la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che assegna all'Italia un totale di 8.292.009.883 euro;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, concernente la ripartizione delle risorse messe a disposizione dal FEASR, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e la definizione del riparto del cofinanziamento pubblico nazionale di detti interventi da porre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e delle regioni, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 31 ottobre 2006;

Considerato che nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 31 ottobre 2006 è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano Strategico Nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a disposizione dal FEASR tra le regioni e province autonome e sui criteri di cofmanziamento statale e regionale;

Visto inoltre, il Titolo I del citato regolamento CE n. 1698/2005, che suddivide gli obiettivi fissati a livello comunitario in tre «Assi» riguardanti rispettivamente: il «Miglioramento della competitività del settore agricolo e

forestale», il «Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», la «Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale», i quali interagiscono con un IV Asse orizzontale metodologico (Metodo Leader);

Vista la nota n. 2265 del 10 aprile 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2007-2013 dei Piani di sviluppo rurale, distinto per regione, asse e annualità, dal quale risulta, per l'anno 2009, che, a fronte di risorse comunitarie per complessivi 1.101.390.921,00 euro, la corrispondente quota statale da assegnare è di 916.461.269,59 euro, comprensiva del fmanziamento del programma della rete rurale nazionale, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37, è previsto che il cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per l'attuazione dei predetti PSR, per le misure contenute negli Assi 1 e 3 ed alle azioni di assistenza tecnica, per il 70% fa carico alle disponibilità recate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per il 30% alle disponibilità delle regioni e province autonome, e per le misure contenute nell'Asse 2 e per quelle previste nel programma della Rete rurale nazionale il 100% fa carico al predetto Fondo di rotazione, mentre l'Asse 4 è cofinanziato in base all'utilizzo del Metodo Leader per l'attuazione degli altri assi, ne consegue, per l'annualità 2009, un onere a carico delle medesime regioni e province autonome di 197.892.521,95 euro;

Viste le decisioni di approvazione dei piani di sviluppo rurale FEASR per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella A;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, pari ad euro 483.161.583,20, nonché all'assegnazione delle annualità 2007 e 2008;

Considerata la necessità di ricorrere per il predetto fabbisogno statale di 916.461.269,59 euro, relativo all'annualità 2009 per l'attuazione delle misure incluse nei Piani di sviluppo rurale, alle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che la quota di risorse di competenza del Fondo di rotazione viene messa a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione dell'AGEA Coordinamento, sulla base delle procedure di cui agli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE) 1290/2005 ed al decreto 2 aprile 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 febbraio 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nei Piani di sviluppo rurale e nel programma della rete rurale nazionale è assegnato un cofinanziamento statale per l'annualità 2009, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di 916.461.269,59 euro, così come specificato nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il cofinanziamento a carico delle regioni e province autonome per l'attuazione dei Piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per l'anno 2009, a 197.892.521,95 euro.

3. La quota complessiva di 916.461.269,59 euro, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1, viene trasferita agli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione dell'AGEA Coordinamento.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEASR, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2009, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le annualità successive.

5. L'AGEA, in qualità di autorità di coordinamento, comunica, per l'annualità di riferimento, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

6. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate per l'esercizio finanziario 2009 con il presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli Organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

8. L'AGEA invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economa e finanze, fogli n. 27
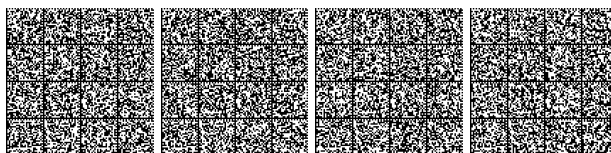
Tabella A

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
PIANI DI SVILUPPO RURALE

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987
Annualità 2009

Euro

REGIONE	DECISIONI	Assegnazione Quota Stato 2009
Abruzzo	C(2008) 701 del 15/02/2008	22.731.831,92
Bolzano	C(2007) 4153 del 12/09/2007	21.935.534,42
Emilia Romagna	C(2007) 4161 del 12/09/2007	61.379.169,47
Friuli Venezia Giulia	C(2007) 5715 del 20/11/2007	15.969.649,41
Lazio	C(2008) 708 del 15/02/2008	38.915.761,47
Liguria	C(2007) 5714 del 20/11/2007	18.552.218,70
Lombardia	C(2007) 4663 del 16/10/2007	60.987.533,34
Marche	C(2008) 724 del 15/02/2008	29.719.704,08
Piemonte	C(2007) 5944 del 28/11/2007	59.274.225,98
Toscana	C(2007) 4664 del 16/10/2007	51.240.458,03
Trento	C(2008) 709 del 15/02/2008	15.552.993,62
Umbria	C(2007) 6011 del 29/11/2007	30.351.800,22
Valle d'Aosta	C(2008) 734 del 18/02/2008	8.534.394,83
Veneto	C(2007) 4682 del 17/10/2007	46.786.614,49
Molise	C(2008) 783 del 25/02/2008	12.453.345,74
Sardegna	C(2007) 5949 del 28/11/2007	86.095.815,16
Totale Regioni Competitività		**580.481.050,88**
Basilicata	C(2008) 736 del 18/02/2008	33.636.672,60
Calabria	C(2007) 6007 del 29/11/2007	53.652.523,51
Campania	C(2007) 5712 del 20/11/2007	73.708.318,84
Puglia	C(2008) 737 del 18/02/2008	70.015.900,17
Sicilia	C(2008) 735 del 18/02/2008	99.114.882,59
Totale Regioni Convergenza		**330.128.297,71**
Rete Rurale Nazionale	C(2007) 3824del 14/08/2007	5.851.921,00
TOTALE ITALIA		**916.461.269,59**

09A05251
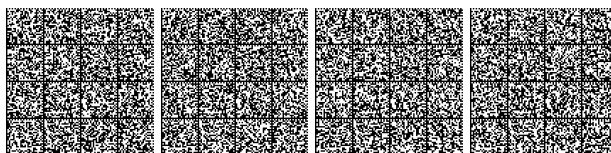
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 marzo 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del personale dipendente dalla Pettinatura di Verrone S.p.A. (Decreto n. 25)**.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 16 dicembre 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Pettinatura di Verrone S.p.A.;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per 45 unità lavorative in forza alla suddetta società, operanti presso l'unità aziendale ubicata a Cittaducale (Rieti), sospese a zero ore, per il periodo dal 21 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008;

Preso atto del parere favorevole espresso contestualmente dalla regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22/05/2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID 1»), pervenuta il 6 febbraio 2009, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di 42 unità lavorative, occupate presso lo stabilimento di Cittaducale (Rieti), S. Rufina, via della Meccanica, per il periodo dal 21 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008, con richiesta di pagamento diretto;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza e l'ulteriore documentazione acquisita in data 17 marzo 2009;

Considerata la relazione ispettiva redatta dal Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Rieti, pervenuta in data 23 marzo 2009, concernente le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 16 dicembre 2008, in favore di 42 lavoratori dipendenti dalla Pettinatura di Verrone S.p.A., con sede legale in Verrone (Biella), Strada Trossi n. 2, operanti presso lo stabilimento ubicato in Cittaducale (Rieti), via della Meccanica n. 1, sospesi dal lavoro a zero ore per il periodo dal 21 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008, indi-

cati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto del predetto trattamento da parte dell'Ente previdenziale.
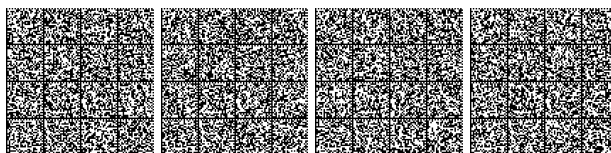
Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

1. La società predetta, nell'integrale rispetto degli accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da 42 lavoratori per l'intero periodo richiesto — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, è tenuta a comunicare alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo mensile dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvede, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio curano il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti vengono svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, prosegue la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società è tenuta a fornire ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Italia Lavoro S.p.A. è incaricata sia di monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga e di aggiornare la stima della spesa sia di restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A05254
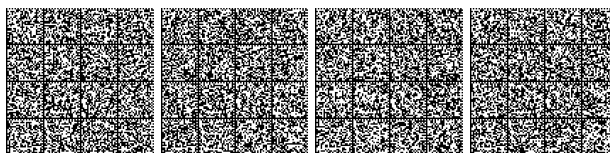
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Damiano Nicoletti di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Damiano Nicoletti, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Arte e Stile S.r.l. in Nettuno (Roma), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Damiano Nicoletti, cittadino italiano, nato a Genzano di Roma (Roma) in data 27 luglio 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05402

DECRETO 29 aprile 2009.

Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico»;

Visto la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 3, comma 10, dispone che entro novanta giorni il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, conformi la disciplina del mercato elettrico ai principi definiti dallo stesso comma;

Ritenuto di dover dettare indirizzi ai soggetti istituzionali coinvolti per la piena implementazione dei principi contenuti nella norma da ultimo citata;

Considerata l'opportunità di conformare fin da subito la disciplina del mercato, adeguando il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico di cui sopra ai principi di cui ai punti *b)* e *c)* dell'art. 3, comma 10, della legge n. 2/2009;

Vista la deliberazione 28 aprile 2009-Pas 5/09, con cui l'Autorità esprime parere sullo schema di provvedimento inviato il 28 aprile 2009;

Viste le osservazioni formulate dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato in risposta ad una richiesta di questa amministrazione in merito alla trasparenza dei dati;

Considerati gli esiti del Tavolo Istituzionale per la riforma del mercato elettrico tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico;
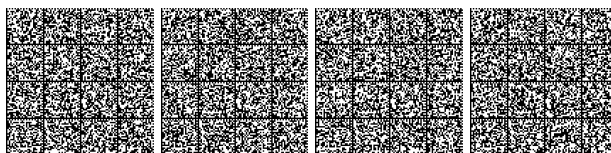
Ritenuto che, anche in considerazione del confronto tenuto nell'ambito del citato Tavolo Istituzionale di cui al precedente punto, non sia necessaria una ulteriore fase di consultazione da parte del Gestore del mercato elettrico in merito all'introduzione del mercato infragiornaliero;

Ritenuto opportuno prevedere che il mercato infragiornaliero sia articolato in almeno due sessioni e con regole di formazione del prezzo omogenee rispetto a quelle di MGP;

Ritenuto opportuno riformare il mercato dei servizi di dispacciamento secondo criteri che consentano, tra le altre cose, la diversa valorizzazione delle risorse approvvigionate, anche per riflettere adeguatamente la struttura di costi corrispondente alla prestazione offerta;

Ritenuto, altresì, opportuno prevedere che il mercato per i servizi di dispacciamento sia articolato in molteplici sessioni tra loro successive prevedendo anche i criteri secondo i quali sia consentito agli operatori di modificare le proprie offerte;

Ritenuto opportuno rafforzare l'attività di monitoraggio dello sviluppo dei mercati da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità, anche al fine di valutare il processo di adeguamento della riforma in vista della maggiore integrazione tra mercato infragiornaliero e mercato dei servizi di dispacciamento nonché per l'adeguamento delle regole di formazione del prezzo di cui all'art. 3, comma 10, lettera *a)* della legge n. 2/2009;

Ritenuto opportuno dare impulso allo sviluppo dei mercati a termine organizzati dal Gestore del mercato elettrico prevedendo la contrattazione di prodotti almeno mensili, trimestrali e annuali;

Decreta:

PARTE I

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI ELETTRICI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) per Gestore del mercato elettrico (GME) si intende la società per azioni cui è affidata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, la gestione economica del mercato elettrico;

c) per legge n. 2/2009 si intende la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge n.185/2008;

d) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l'insieme di MGP, di MI e di MSD;

e) per mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di contratti a termine gestita dal GME;

f) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;

g) per mercato infragiornaliero (MI) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP, di cui all'art. 3, comma 10, lettera *b)*, della legge n. 2/2009;

h) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento, di cui all'art. 3, comma 10, lettera *d)*, della legge n. 2/2009;

i) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 111/06 «Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e ss.mm.ii.;

j) per Terna, si intende la società Terna Spa, concessionario dei servizi di trasmissione sulla rete di trasmissione nazionale e di dispacciamento sul territorio nazionale il cui rapporto con il Ministero dello sviluppo economico è regolato nella convenzione allegata al decreto ministeriale 20 aprile 2005;

k) per Testo integrato della disciplina del mercato elettrico si intende la Disciplina del mercato elettrico e i documenti ad essa allegati, che contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 2.

Finalità ed oggetto del provvedimento

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 10 e seguenti, della legge n. 2/2009, il presente provvedimento persegue le finalità di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica tramite la riforma della disciplina relativa al mercato elettrico, promuovendone la concorrenzialità. Ulteriore finalità è la promozione dello sviluppo di mercati organizzati per la negoziazione di energia elettrica a termine, contribuendo in tal modo all'evoluzione del mercato elettrico italiano verso assetti più maturi ed alla sua maggiore integrazione con il mercato interno europeo.

2. Oggetto del presente provvedimento sono indirizzi e direttive per l'attuazione della predetta riforma, nonché disposizioni per l'evoluzione delle piattaforme organizzate di contrattazione di energia elettrica a termine ed il monitoraggio dei mercati elettrici.

Capo I

INDIRIZZI PER LA RIFORMA

Art. 3.

Mercati dell'energia elettrica

1. È istituito MI organizzato dal Gestore del mercato elettrico in attuazione dell'art. 3, comma 10, lettera *b)* della legge n. 2/2009 in conformità agli indirizzi specifici ed ai criteri di cui al presente articolo per consentire agli operatori di aggiornare le offerte in vendita ed in acquisto e le loro posizioni commerciali con una frequenza assimilabile a quella di una negoziazione continua rispetto alle variazioni delle informazioni circa lo stato degli impianti produttivi e le necessità di consumo.

2. MI si svolge nel periodo compreso tra la chiusura di MGP ed il termine di presentazione delle offerte in apertura di MSD e si articola in due o più sessioni, compatibilmente con la durata del predetto periodo. Le sessioni:

a) sono organizzate nella forma di aste implicite di energia elettrica;

b) sono basate su regole di formazione dei prezzi omogenee a quelle di MGP;

c) prevedono la selezione delle offerte tenendo conto dell'articolazione zonale della rete di trasmissione.

3. A seguito dell'avvenuta riforma di MSD, secondo quanto disposto dall'art. 5, è attuata l'integrazione sul piano funzionale, di MI con MSD conformemente ai seguenti criteri:

a) compatibilità dei formati di offerta, gestione coordinata delle obbligazioni assunte dagli operatori anche ai fini delle garanzie di controparte e mantenimento della validità delle offerte tra i due mercati;

b) incremento della numerosità delle sessioni dei mercati realizzando un flusso continuo delle negoziazioni.

4. A partire dal 1° aprile 2012 il prezzo dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascun operatore di mercato in vendita ed accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda, subordinatamente alla verifica positiva da parte del Ministero dello sviluppo economico del completamento del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da *b)* ad *e)* dell'art. 3, comma 10, della legge n. 2/2009.

5. L'implementazione della regola di formazione del prezzo dell'energia elettrica di cui al comma 4 avviene con modalità risultanti dalle valutazioni sui seguenti elementi:

a) evoluzione delle attuali zone di mercato a seguito dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale operato da Terna, tenendo conto dei tempi per la realizzazione delle opere e della necessità di preservare la stabilità regolatoria della configurazione zonale per periodi di durata triennale di eventuali determinazioni adottate ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge n. 2/2009;

b) sviluppo dei mercati a termine organizzati e della loro liquidità, della struttura di mercato in termini di concentrazione dell'offerta e delle eventuali misure pro-concorrenziali introdotte secondo le previsioni dell'art. 3, comma 10-*bis*, della legge n. 2/2009;

c) futuro mix tecnologico del parco di generazioni in previsione dell'inserimento di nuove tecnologie produttive;

d) integrazione del mercato italiano con quelli limitrofi e, in generale, con quelli europei.

Art. 4.

Trasparenza dei dati sulle offerte nei mercati

1. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Sui dati delle offerte presentate sui mercati a pronti gestiti dal Gestore del mercato elettrico il riserbo viene mantenuto fino al settimo giorno successivo al giorno di presentazione delle medesime offerte.

3. Sui dati delle offerte presentate sul mercato a termine gestito dal Gestore del mercato elettrico il riserbo viene mantenuto fino al settimo giorno successivo all'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le offerte si riferiscono.

4. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile a cura di Terna o per il tramite del Gestore del mercato elettrico, fatte salve cadenze più frequenti derivanti da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità.

Art. 5.

Mercato dei servizi di dispacciamento

1. Per incrementare l'efficienza dell'attuale mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto delle garanzie di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, è modificata la regolamentazione di MSD, secondo gli indirizzi specifici ed i criteri di cui al presente articolo.

2. La selezione delle risorse in MSD avviene sulla base di offerte formulate dagli operatori abilitati:

a) differenziate rispetto ai diversi periodi di tempo del giorno cui fanno riferimento;

b) articolate per riflettere adeguatamente la struttura di costi corrispondente alla prestazione offerta;

c) strutturate per esprimere una diversa valorizzazione delle risorse messe a disposizione di Terna per la regolazione secondaria rispetto a quelle per la risoluzione delle congestioni, la costituzione di adeguati margini di riserva terziaria e per il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi;

3. Le offerte in MSD, qualora accettate da Terna, sono remunerate al prezzo offerto in modo vincolante dall'operatore abilitato.
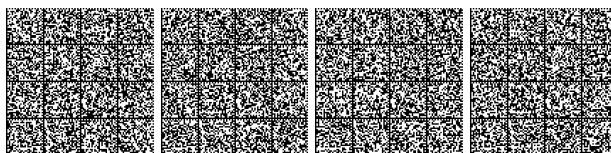
4. MSD è articolato in molteplici sessioni tra loro successive, almeno tre delle quali prevedono il termine ultimo di presentazione delle offerte nel corso del medesimo giorno cui le offerte fanno riferimento ed in ciascuna sessione è consentita agli operatori la modifica delle proprie offerte presentate nelle sessioni precedenti e non ancora accettate.

5. Al fine di evitare comportamenti speculativi in MSD le regole del mercato potranno prevedere specifici vincoli alla possibilità di modificare le offerte per le medesime risorse presentate in precedenti sessioni.

6. La selezione delle offerte in MSD avviene utilizzando procedure ed algoritmi di calcolo che consentano di:

a) minimizzare i costi sostenuti per assicurare la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche attraverso una programmazione dinamica del fabbisogno dei diversi servizi e delle diverse risorse da approvvigionare;

b) determinare e contabilizzare il contributo specifico di ciascuna risorsa selezionata e l'impatto di ciascun vincolo di rete rispetto al costo complessivamente sostenuto in MSD;

c) compiere analisi volte a misurare *ex ante* ed a rilevare *ex post* il potere di mercato rispettivamente detenuto e esercitato da ciascun operatore attraverso le proprie unità produttive, nonché a rilevare la presenza di comportamenti anticoncorrenziali, tenendo conto delle misure poste in essere dall'Autorità di cui all'art. 3, comma 11, della legge n. 2/2009.

7. La contabilità degli oneri sostenuti in MSD consente di avere separata evidenza dell'onere attribuibile alle azioni richieste ai fini della risoluzione delle congestioni, della costituzione di adeguati margini di riserva e del mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale.

Capo II
DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Art. 6.
Mercati dell'energia elettrica

1. Il Gestore del mercato elettrico attua le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al fine di rendere operativo MI a decorrere dal 31 ottobre 2009 attraverso la modifica del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

2. Il Gestore del mercato elettrico e Terna attuano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 al fine di rendere operativa l'integrazione di MI con MSD a decorrere dal 1° gennaio 2011.

3. Il meccanismo di formazione del prezzo di cui all'art. 3, comma 4, è operativo non prima del 1° aprile 2012. A tal fine, a partire dal 2010, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico effettua le verifiche di cui al medesimo comma, disponendo l'eventuale operatività del citato meccanismo a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo.

4. Le verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico si svolgono sulla base di relazioni dettagliate predisposte dai soggetti coinvolti nella riforma dei mercati e tengono conto dell'esito di procedure di consultazione dei soggetti interessati.

Art. 7.
Trasparenza dei dati sulle offerte nei mercati

Le disposizioni di cui all'art. 4 sono adottate attraverso la modifica del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

Art. 8.
Mercato dei servizi di dispacciamento

Il Gestore del mercato elettrico e Terna attuano le disposizioni di cui all'art. 5 al fine di rendere operativo MSD a partire dal 1° gennaio 2010.

Art. 9.
Adeguamento delle deliberazioni dell'Autorità

L'Autorità adegua le proprie deliberazioni in considerazione delle disposizioni del presente decreto.

PARTE II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
Evoluzione dei mercati a termine organizzati dalla società Gestore del mercato elettrico

1. Nell'ambito del mercato a termine con consegna fisica MTE vengono quotati contratti di durata almeno mensile, trimestrale e annuale con profilo almeno baseload e peakload, prevedendo il meccanismo della «cascata» per i contratti con periodo di consegna superiore al mese e la registrazione su PCE delle posizione di ciascun operatore con riferimento ai contratti mensili.

2. A tal fine il Gestore del mercato elettrico adegua il sistema di garanzie in modo da prevedere la parziale copertura del controvalore del contratto in acquisto o in vendita e la totale copertura del controvalore delle posizioni in acquisto al momento della consegna.

3. Anche sulla base delle proposte avanzate dall'Autorità ai sensi dell'art. 3, comma 10-*ter*, della legge n. 2/2009, il sistema di garanzie può essere rafforzato con la previsione di un meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio ulteriore rispetto ad un predefinito livello massimo di rischio posto a carico Gestore del mercato elettrico e vengono introdotte appropriate misure per garantire adeguata liquidità alle transazioni a termine.

4. Sulla base dei criteri enunciati ai commi 1 e 2, il Gestore del mercato elettrico predispone una proposta di modifica al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico da sottoporre, entro il 30 giugno 2009, al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 4, del citato Testo Integrato.
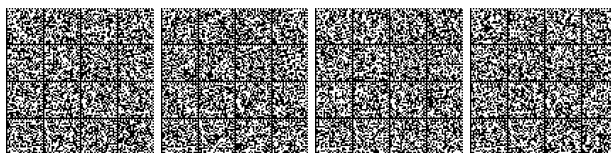
5. A seguito di un'opportuna fase di adeguamento delle piattaforme di negoziazione, che saranno oggetto di prove con gli operatori, il Gestore del mercato elettrico rende operative le modifiche al mercato a termine fisico entro e non oltre il 31 ottobre 2009 per i contratti con inizio al 1° gennaio 2010.

6. Il Gestore del mercato elettrico ricerca forma di collaborazione con la società di gestione del mercato regolamentato dei prodotti derivati su sottostante elettrico per lo studio dell'integrazione di tale mercato dei derivati con quello a consegna fisica MTE per realizzare quanto disposto al presente articolo. Allo scopo, il Gestore del mercato elettrico informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità con cadenza semestrale circa le possibilità dell'integrazione.

Art. 11.

Rafforzamento del monitoraggio sui mercati elettrici

1. L'Autorità integra le proprie deliberazioni in materia di monitoraggio dei mercati elettrici a pronti, a termine e dei servizi di dispacciamento, adeguandole, per quanto necessario, per consentire un monitoraggio del sistema dei mercati riformati e predisponendo un rapporto annuale trasmesso in via esclusiva al Ministro dello sviluppo economico entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 12.

Valutazioni

1. Le valutazioni sugli elementi di cui all'art. 3, comma 5, si svolgono in forma pubblica mediante la diffusione di documenti per la consultazione dei soggetti interessati curata dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'Autorità e tramite la raccolta di osservazioni in un apposito sito informatico messo a disposizione dal medesimo Ministero. Le valutazioni riguardano anche gli effetti delle disposizioni sulla trasparenza dei dati di offerta sul mercato.

2. La predisposizione dei documenti e del materiale tecnico necessario all'espletamento delle valutazioni di cui al comma 1 è svolta, sotto il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico, dal Gestore del mercato elettrico e da Terna.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A05308

DECRETO 4 maggio 2009.

Rettifica del decreto 12 dicembre 2008 recante l'approvazione del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 64 del 18 marzo 2009, recante «Approvazione del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema»;

Considerato che sono stati rilevati alcuni errori materiali nel testo del bando di gara allegato al predetto decreto, in quanto parte integrante dello stesso, che necessitano di apposita rettifica e, in particolare:

alla pag. 35, art. 3, comma 1, ove è scritto: «L'ammontare massimo delle risorse del Fondo destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del presente bando è stabilito in 53.200 k€.», leggasi «L'ammontare massimo delle risorse del Fondo destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del presente bando è stabilito in 54.100 k€.»;

nella tabella riprodotta alla pag. 37, AREA USI FINALI, al Totale dell'Area, ove è scritto: «Totale 11.100», leggasi «Totale 11.000»;

nella medesima tabella riprodotta a pag. 37 ove è scritto: «TOTALE 53.200», leggasi «TOTALE 54.100»;

alla pag. 46, Allegato 1, Documentazione da allegare alla proposta di progetto, prima della lettera *c)*, ove è scritto: «Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*:», leggasi «Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*:»;

alla pag. 44, art. 14, comma 1, ove è scritto: «... entro il termine perentorio delle ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana …» leggasi «… entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30 giugno 2009…»;

Ritenuto, pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel testo del bando di gara allegato al predetto decreto 12 dicembre 2008, in quanto parte integrante dello stesso, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 35, art. 3, comma 1, ove è scritto: «L'ammontare massimo delle risorse del Fondo destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del presente bando è stabilito in 53.200 k€.», leggasi «L'ammontare massimo delle risorse del Fondo destinate

al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del presente bando è stabilito in 54.100 k€.»;

nella tabella riprodotta alla pag. 37, AREA USI FINALI, al Totale dell'Area, ove è scritto: «Totale 11.100», leggasi «Totale 11.000»;

nella medesima tabella riprodotta a pag. 37 ove è scritto: «TOTALE 53.200», leggasi «TOTALE 54.100»;

alla pag. 46, Allegato 1, Documentazione da allegare alla proposta di progetto, prima della lettera *c)*, ove è scritto: «Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*:», leggasi «Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*:»;

alla pag. 44, art. 14, comma 1, ove è scritto: «… entro il termine perentorio delle ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana …» leggasi «… entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30 giugno 2009…».

Art. 2.

1. Il presente decreto, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per i provvedimenti di competenza.

2. Il presente decreto sarà altresì trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per il seguito di competenza, ai sensi del decreto 8 marzo 2006, nelle attività operative e gestionali connesse allo svolgimento della procedura concorsuale.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2009

Il direttore generale: ROMANO

09A05408

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 aprile 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Loredana Elena Ciobanu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza del 20 agosto 2007 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Loredana Elena Ciobanu;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di musica in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota del 5 marzo 2008 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata sprovvista del certificato di «Definitivatul»;

Vista la nota 14 gennaio 2009, prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di giugno 2007, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;
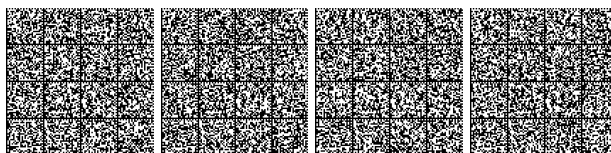
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per il quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diploma de Licență în Matematică – Informatică» Serie R – Nr. 0051432 conseguito nella sessione di giugno 1999 presso l'Università «Lucian Blaga» di Sibiu (Romania), comprensivo della formazione didattico-pedagogica, posseduto dalla prof.ssa Loredana Elena Ciobanu, cittadina italiana nata a Cugir (Romania) il 7 settembre 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

42/A - Informatica;

47/A - Matematica;

48/A - Matematica applicata.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A05249

DECRETO 24 aprile 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Irma Doris Chavez Cabrera, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2004, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale (MIUR) del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Irma Doris Chavez Cabrera;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2009, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto ha conseguito in Italia, presso l'Università degli studi Roma Tre, la laurea in scienze della formazione primaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata
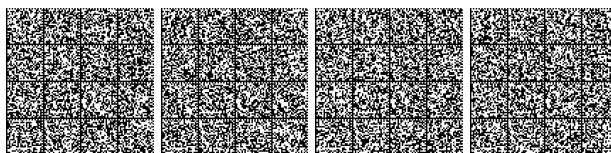
di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

a) «Licenciada en Educacion Secondaria - Mencion: Ciencias Matematicas» rilasciato il 28 agosto 1998 dalla Universidad Nacional de Trujillo (Perù);

b) «Credencial de incorporación al Collegio de Profesores» - iscritta all'albo Regionale - Perù con il n. 01495 in data 15 marzo 2005,

posseduto dalla cittadina peruviana Irma Doris Chavez Cabrera, nata a La Libertad (Perù) il 13 maggio 1976, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi di concorso:

47/A - Matematica;

48/A - Matematica applicata.

2. L'esercizio, in Italia, della professione docente, di cui al presente riconoscimento, è subordinato alle modalità, condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A05380

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 aprile 2009.

Modifica del decreto 21 luglio 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto il decreto 21 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 181 del 5 agosto 2005 con il quale alla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota ministeriale del 21 aprile 2009, numero di protocollo 6267, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di che trattasi, modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE del 25 febbraio 2008;

Ritenuto di dover riferire la protezione transitoria a livello nazionale concessa con il citato decreto 21 luglio 2005, al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la suddetta nota del 21 aprile 2009, numero di protocollo 6267;

Considerato che tra le suddette modifiche apportate al disciplinare di produzione, in accordo con il «Consorzio per la tutela del pecorino Canestrato di Moliterno» e in accoglimento delle richieste della Commissione UE, la denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» è stata sostituita dalla denominazione «Canestrato di Moliterno»;

Ritenuto di dover riferire la protezione transitoria a livello nazionale accordata mediante il citato decreto 21 luglio 2005 alla denominazione «Canestrato di Moliterno» anziché alla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco»;
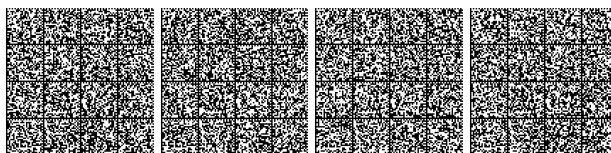
Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 21 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 181 del 5 agosto 2005, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 21 aprile 2009, numero di protocollo 6267 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con il suddetto decreto 21 luglio 2005, alla denominazione «Canestrato di Moliterno stagionato in fondaco» deve intendersi riferita alla denominazione «Canestrato di Moliterno» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

Art. 3.

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 510/2006, Auricchio S.p.A, via Dante n. 27 - 26100 Cremona e Cen. Tra.L. Centro Trasformazione Latte - S.S. 131, km 40.250 - 09027 Serrenti (Cagliari), possono continuare a far riferimento nei propri «marchi» al termine «moliterno», fatte salve le fattispecie di nullità o decadenza dei marchi, di cui al comma 2 del medesimo articolo 14.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A05310

DECRETO 30 aprile 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Uva di Puglia».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 12 novembre 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Uva di Puglia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto l'articolo 10, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Uva di Puglia» con decreto 30 ottobre 2007 è decaduta ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;

Considerato che con istanza del 3 marzo 2009 il Consorzio Uva di Puglia, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Uva di Puglia», ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Vista la nota protocollo n. 6362 del 22 aprile 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Uva di Puglia» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Consorzio Uva di Puglia, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Uva di Puglia», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Uva di Puglia».

Art. 2.

La denominazione «Uva di Puglia» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Uva di Puglia», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'articolo 1.
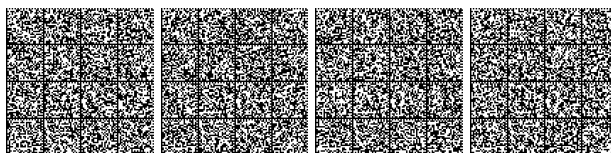
Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A05311

DECRETO 30 aprile 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Amarene Brusche di Modena».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'articolo 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore tra produttori di confettura di Amarene Brusche di Modena, con sede in Modena, presso Camera di Commercio, via Granaceto n. 134, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Amarene Brusche di Modena, ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 8920 del 12 novembre 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore tra produttori di confettura di Amarene Brusche di Modena, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Amarene Brusche di Modena, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore tra produttori di confettura di Amarene Brusche di Modena, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Amarene Brusche di Modena, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Amarene Brusche di Modena.

Art. 2.

La denominazione Amarene Brusche di Modena è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Amarene Brusche di Modena, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
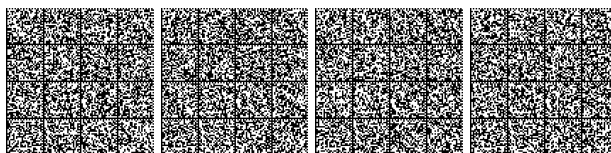
2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'articolo 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A05312

DECRETO 28 aprile 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Sabina»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2005, con il quale la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma» è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° maggio 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che non è ancora pervenuta da parte della regione Lazio la segnalazione sulla conferma della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata l'opportunità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 novembre 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto 29 novembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente Camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 novembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A05255
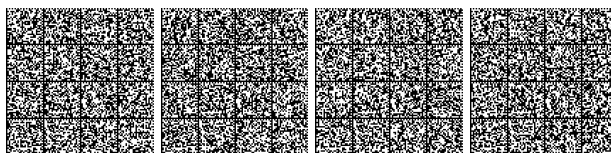
DECRETO 30 aprile 2009.

Modifica del decreto 20 ottobre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Cipolla di Medicina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Cipolla di Medicina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 27 marzo 2009, numero di protocollo 5127, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Cipolla di Medicina» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con nota del 28 settembre 2007, numero di protocollo 16871;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 27 marzo 2009, numero di protocollo 5127;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 30 ottobre 2007 alla denominazione «Cipolla di Medicina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 27 marzo 2009, numero di protocollo 5127 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A05316

DECRETO 30 aprile 2009.

Modifica del decreto 12 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Piemonte».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 12 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 21 gennaio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Piemonte» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 2 aprile 2009, numero di protocollo 5401, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Salame Piemonte» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con nota dell'11 gennaio 2006, numero di protocollo 60168;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 2 aprile 2009, numero di protocollo 5401;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 12 gennaio 2006 alla denominazione «Salame Piemonte» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 2 aprile 2009, numero di protocollo 5401 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A05317
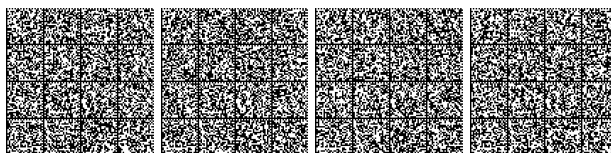
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 2009.

Modificazioni ed integrazioni al programma degli interventi per Roma Capitale. Legge 15 dicembre 1990, n. 396.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 dicembre 1990 n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il Programma degli interventi per Roma Capitale approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1992 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 31 luglio 2008 con la quale venivano rimodulati gli interventi di competenza del comune di Roma;

Visto il verbale della seduta della Commissione di Roma Capitale del 27 novembre 2008;

Ritenuto di approvare le variazioni del titolo degli interventi, nonchè le variazioni di soggetti beneficiari, di cui all'allegato *A*;

Ritenuto di procedere alla riduzione di stanziamento degli interventi per i quali sono intervenuti finanziamenti alternativi a quelli della legge n. 396/1990, nonché degli interventi che i rispettivi titolari considerano non più fattibili, tutti contenuti nell'allegato *B*;

Ritenuto di destinare la somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie, al finanziamento di nuovi interventi ed al completamento degli altri interventi ricompresi nell'allegato *C*;

Decreta

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, così come definite nel verbale della Commissione per Roma capitale nella seduta del 27 novembre 2008;

1.1 Le modifiche di titolo, di soggetto beneficiario e codice di interventi di cui all'Allegato *A*, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari;

1.2 Le minori occorrenze finanziarie degli interventi di cui all'Allegato *B* nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

1.3 La ripartizione a favore degli interventi compresi nell'Allegato *C*, delle somme rinvenienti dalle riduzioni di stanziamento, di cui al precedente punto 1.2;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 86
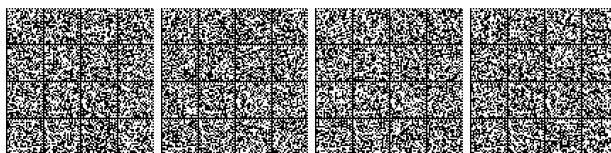
All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Modifiche

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento
c3.2.20	Comune di Roma	Realizzazione Casa Civica

Modifica Codice

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento
c3.2.26	Comune di Roma	Realizzazione Casa Civica
c3.2.21	Comune di Roma	Realizzazione Casa delle Danze

Modifica Codice

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento
c3.1.21.1	Comune di Roma	Realizzazione Casa delle Danze
d1.10	Comune di Roma	Prolungamento Via Longoni-da Via Collatina alla A24

Modifica Codice

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento
d1.10.1	Comune di Roma	Prolungamento Via Longoni-da Via Collatina alla A24
d1.26	Comune di Roma	Collegamento Olimpica - Pineta Sacchetti

Modifica Titolo

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento
d1.26	Comune di Roma	Collegamento Olimpica - Pineta Sacchetti: indagini, progettazione e realizzazione lavori

Assegnazione codice

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento
b1.7.4.4	Comune di Roma	Parco Lineare dell’Antica via Collatina dal Parco archeologico Tiburtino-Collatino al Parco di Gabii

All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Minori occorrenze finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità precedenti
b1.1.44.2	Palazzina Pio IV	Ministero BBAACC			31.989,59
b1.2.9	Musei Capitolini: Ristrutturazione Copertura Giardino Romano	Comune di Roma			45.710,55
b1.6.20	Area Grande Campidoglio-Palazzo Senatorio. Prosecuzione lavori	Comune di Roma			1.281.915,98
b1.6.24	Interventi di consolidamento e restauro Mura Aureliane	Comune di Roma			1.157.000,11
b2.5.2	Realizzazione del Museo dei Fori ai Mercati di Traiano: indagini statiche, restauri ed allestimento	Comune di Roma			35.257,08
b2.7	Colle Oppio. Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico	Comune di Roma			121.795,31
b2.8	Riqualificazione ambientale dell'area archeologica del Circo Massimo	Comune di Roma			95.935,47
b3.1.1	Ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia.	Comune di Roma			1.914.313,82
b3.1.3	Restauro degli edifici monumentali all'interno di Villa Doria Pamphilj.	Comune di Roma			73.918,25
c2.4.2.19.1	Realizzazione della Città dello Sport a Tor Vergata. Copertura a vetri del Palazzo del Nuoto	UNIVERSITA' "TOR VERGATA"	53.365.000,00		
c3.1.14.1	Ristrutturazione immobile via Aldobrandeschi per casa di accoglienza oncologico-infantile	Comune di Roma			156.366,48
c3.1.21	Roma, Cittadella dello Sport	Provincia di Roma		1.000.000,00	
c3.1.33	Realizzazione strutture di ricerca e infrastrutture nel campus universitario Roma Tre Valvo S. Paolo	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "ROMA TRE"	4.635.000,00	5.365.000,00	
c3.1.34	Pomezia - Potenziamento del Polo universitario	Provincia di Roma		500.000,00	
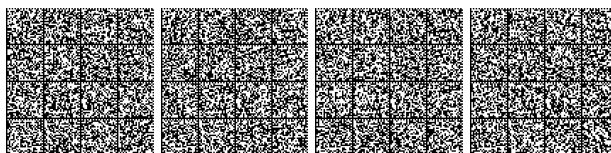
All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Minori occorrenze finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità precedenti
c3.1.35	Marino - Copertura della Cavea e sistemazioni esterne	Provincia di Roma		500.000,00	
c3.2.15.2	Ponti Pedonali sul Tevere – Ponte della Scienza e Ponte della Musica – Realizzazione delle opere	Comune di Roma			3.531.751,95
c3.2.18	Riqualificazione Piazza di Spagna e Piazza Mignanelli	Comune di Roma			18.021,33
c3.2.19	Ambito strategico delle Mura Aureliane: Parco Lineare Integrato, nel tratto compreso tra Porta Metronia – V.le Metronio/via Numidia	Comune di Roma			302.700,47
d1.13	Opere complementari Linea FS La Storta-S.Pietro-Cesano	Comune di Roma			233.144,43
d1.38	Allargamento via Tiburtina	Comune di Roma			3.486.210,26
		TOTALI	€ 58.000.000,00	€ 7.365.000,00	€ 12.486.031,08

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità precedenti
b1.1.44.2	Palazzina Pio IV	Ministero BBAACC			31.989,59
b1.6.20	Area Grande Campidoglio-Palazzo Senatorio. Prosecuzione lavori consolidamento e restauro	Comune di Roma			1.281.915,98
b1.6.24	Interventi di consolidamento e restauro Mura Aureliane	Comune di Roma			1.157.000,11
b1.7.4.4	"Parco Lineare dell'Antica via Collatina dal Parco archeologico Tiburtino-Collatino al Parco di Gabii".	Comune di Roma			233.144,43
b2.5.2	Realizzazione del Museo dei Fori ai Mercati di Traiano: indagini statiche, restauri ed allestimento	Comune di Roma			35.257,08
b2.6	Completamento delle operazioni di scavo archeologico nell'area dei Fori di Cesare, di Augusto, del Templum Pacis, del Foro di Nerva e del Foro di Traiano e completamento dei lavori di sistemazione delle aree per l'apertura al pubblico, anche attraverso l'utilizzazione di apparati didattico.scientifici e multimediali che ne rendano più chiara la comprensione	Comune di Roma			45.710,55
b2.7	Colle Oppio. Restauro e consolidamento dell'esedra delle terme di Traiano sovrastante il criptoportico con l'affresco della "Città Dipinta" e sistemazione dell'area archeologica antistante. Impermeabilizzazione del criptoportico	Comune di Roma			121.795,31
b2.8	Riqualificazione ambientale dell'area archeologica del Circo Massimo	Comune di Roma			95.935,47
b3.1.1	Ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia.	Comune di Roma			1.914.313,82
b3.1.3	Restauro degli edifici monumentali all'interno di Villa Doria Pamphilj.	Comune di Roma			73.918,25
c3.1.14.1	Ristrutturazione immobile via Aldobrandeschi per casa di accoglienza oncologico-infantile	Comune di Roma			156.366,48

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità precedenti
b1.1.44.2	Palazzina Pio IV	Ministero BBAACC			31.989,59
c3.1.22	Roma, Villa Altieri : Palazzo della Cultura e della memoria storica	Provincia di Roma		2.000.000,00	
c3.2.15.2	Ponti Pedonali sul Tevere – Ponte della Scienza e Ponte della Musica – Realizzazione delle opere	Comune di Roma			3.531.751,95
c3.2.18	Riqualificazione Piazza di Spagna e Piazza Mignanelli	Comune di Roma			18.021,33
c3.2.19	Ambito strategico delle Mura Aureliane: Parco Lineare Integrato, nel tratto compreso tra Porta Metronia – V.le Metronio/via Numidia	Comune di Roma			302.700,47
d1.38	Allargamento via Tiburtina	Comune di Roma			3.486.210,26
d4.2.6.2	Prolungamento linea B della Metropolitana tratta Rebibbia-GRA	Comune di Roma	58.000.000,00	5.365.000,00	
		TOTALI	€ 58.000.000,00	€ 7.365.000,00	€ 12.486.031,08

09A05280
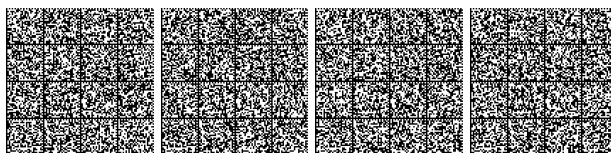
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 aprile 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Kentera». (Determinazione/C n. 268/2009).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kentera» (ossibutinina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 23 maggio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/270/001 3,9 mg/24 h cerotto transdermico uso transdermico bustina (laminato di LDPE/carta) 8 cerotti transdermici;

EU/1/03/270/002 3,9 mg/24 h cerotto transdermico uso transdermico bustina (laminato di LDPE/carta) 24 cerotti transdermici;

EU/1/03/270/003 3,9 mg/24 h cerotto transdermico uso transdermico bustina (laminato di LDPE/carta) 2 cerotti transdermici.

Titolare A.I.C.: Nicobrand Limited 189 Castleroe Road Coleraine Irlanda del Nord BT51 3 RP.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro Visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 marzo 2009;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale Kentera debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Al medicinale KENTERA (ossibutinina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

3,9 mg/24 h cerotto transdermico uso transdermico bustina (laminato di LDPE/carta) 8 cerotti transdermici;

n. A.I.C. 038812018/E (in base 10) 150GCL (in base 32).

3,9 mg/24 h cerotto transdermico uso transdermico bustina (laminato di LDPE/carta) 24 cerotti transdermici;

n. A.I.C. 038812020/E (in base 10) 150GCN (in base 32).

3,9 mg/24 h cerotto transdermico uso transdermico bustina (laminato di LDPE/carta) 2 cerotti transdermici;

n. A.I.C. 038812032/E (in base 10) 150GDO (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o dell'aumento del tenesmo vescicale e della frequenza urinaria in pazienti affetti da vescica instabile.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Kentera (ossibutinina) è classificato come segue:

Confezione:

3,9 mg/24 h cerotto transdermico uso transdermico bustina (laminato di LDPE/ carta) 8 cerotti transdermici;

n. A.I.C. 038812018/E (in base 10) 150GCL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Kentera è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale: RASI

09A05283

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2009.

Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, nonché alla delibera n. 25/07/CONS. (Deliberazione n. 21/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 21 gennaio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visti i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, la gestione amministrativa, la contabilità e il trattamento economico del personale dell'Autorità stessa, approvati con deliberazioni n. 17 e n. 18 del 16 giugno 1998 e successive integrazioni e modifiche, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169;

Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 recante: *«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità»*;

Vista la delibera n. 56/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante *«Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità»*;

Vista la relazione in data 15 gennaio 2008, presentata dal consulente dott. Vincenzo Apicella, in tema di verifica delle scritture dei contabili e dei tesorieri dell'Autorità, nonché la postilla a tale relazione redatta il 20 dicembre 2008;

Vista la relazione datata 1° dicembre 2008, presentata dal Gruppo di studio nominato dal Segretario generale per la revisione e l'integrazione del Manuale di contabilità la cui sez. I è stata approvata con delibera n. 26/02/CONS del 30 gennaio 2002;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento e quella di istituire, nell'ambito del Segretariato generale, un ufficio denominato *«Ufficio del monitoraggio dell'attività amministrativa e contabile»*;

Considerata, altresì, la necessità di modificare la delibera n. 25/07/CONS con la quale sono stati individuati gli Uffici di secondo livello dell'Autorità;

Su proposta del Segretario generale;

Udita la relazione del commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'art. 29 del *«Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità»*;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità

Al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità modificato, da ultimo, con delibera n. 56/08/CONS del 23 gennaio 2008 è apportata la seguente modifica:

All'art. 9, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«*m)* assicura il monitoraggio e la pianificazione dei processi gestionali e amministrativo-contabili riferendo al Consiglio e agli organismi di controllo».

(*Omissis*).

Art. 3.

Disposizioni finali

Alla presente delibera è data esecuzione, per quanto di competenza, dal Segretariato generale e dal Servizio amministrazione e personale.

Roma, 21 gennaio 2009

Il presidente: CALABRÒ

Il relatore: INNOCENZI BOTTI

09A05279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita detta Congrega e Monte del SS. nome di Gesù nell'atrio di S. Domenico Maggiore, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta la Confraternita detta Congrega e Monte del SS, nome di Gesù nell'atrio di S. Domenico Maggiore, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla R. Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione e S. Angelo Custode a Borgo Loreto, con sede in Napoli.

09A05247

Estinzione dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento all'Avvocata, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2009, viene estinta l'Arciconfraternita del SS. Sacramento all'Avvocata, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: l'Oratorio denominato Tempio della Scorziata, con relative pertinenze, è attribuito in proprietà all'Opera Pia Tempio della Scorziata, con sede in Napoli; i comprensori cimiteriali ubicati nel Camposanto di Napoli sono attribuiti in proprietà all'Arciconfraternita degli Uffiziali dei Bianchi in S. Potito, con sede in Napoli.

09A05248

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zantadine» 3 g/100 ml soluzione orale per cani.

Decreto n. 49 del 17 aprile 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ZANTADINE 3g/100 ml soluzione orale per cani.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - Via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Vetem S.p.A. nello stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello, 8.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 24 ml - A.I.C. n. 103885012;

flacone da 48 ml - A.I.C. n. 103885024.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principi attivi: Ranitidina cloridrato, pari a base g 3;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: cani: controllo della secrezione acida gastrica e riduzione del sintomo del vomito in corso di infiammazioni sia acute che croniche, compresa l'ulcera gastrica, il reflusso gastro-esofageo e le esofagiti da reflusso. Nel trattamento delle ulcere gastriche e duodenali indotte da farmaci in particolare da FANS (antinfiammatori non steroidei).

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05285

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Shotaflor 300 mg/ml» soluzione iniettabile per suini.

Decreto n. 50 del 17 aprile 2009

Specialità medicinale per uso veterinario SHOTAFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per suini.

Procedura di mutuo riconoscimento N. UK/V/0316/001/MR.

Titolare A.I.C.: società VIRBAC S.A. con sede in 1ère Avenue - 2065 m L.I.D. - 06516 Carros Cedex - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina Virbac S.A. con sede in 1ère Avenue - 2065 m L.I.D. - 06516 Carros Cedex - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104065014;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104065026;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104065038.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: florfenicolo 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini di peso superiore a 25 kg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni respiratorie acute causate da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al florfenicolo.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 18 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A05284

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2007 - Azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico.

Si comunica che con decreto ministeriale del 24 dicembre 2008 n. 11369, pubblicato per esteso sul sito del Ministero, all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it, alla sezione Concorsi e gare, sono state definite le modalità attuative dell'intervento pubblico previsto dal «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2007 - Azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico», individuando, tra l'altro, le iniziative finanziabili, i soggetti proponenti e le modalità di presentazione dei progetti.

Lo stanziamento disponibile è di euro 300.000,00.

I progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del quarantesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* al: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale – Segreteria, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma.

09A05252
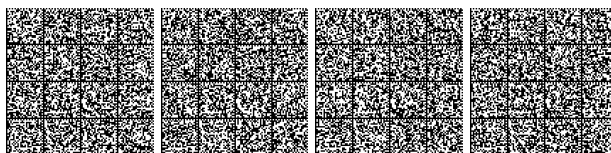
Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2007 - Azioni per il sostegno all'interprofessione e azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico.

Si comunica che con decreto ministeriale del 24 dicembre 2008 n. 11370, pubblicato per esteso sul sito del Ministero, all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it, alla sezione Concorsi e gare, sono state definite le modalità attuative dell'intervento pubblico previsto dal «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2007 - Azioni per il sostegno all'interprofessione e azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico», individuando, tra l'altro, le iniziative finanziabili, i soggetti proponenti e le modalità di presentazione dei progetti.

Lo stanziamento disponibile è di euro 2.000.000,00 così articolato:

A) Realizzazione di azioni per il sostegno all'interprofessione: importo massimo € 500.000,00 al netto d'IVA se dovuta;

B) Realizzazione di azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico: importo massimo € 1.166.666,67 al netto d'IVA se dovuta.

I progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del quarantesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* al: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale – Segreteria, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma.

09A05253

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» registrata con regolamento (CE) n. 1623/05 del 4 ottobre 2005.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela Basilico Genovese DOP, con sede in via Prà n. 63 - 16157 Genova, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Liguria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Basilico Genovese» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «BASILICO GENOVESE»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, nel settore orticolo, al basilico *(Ocimum Basilicum L.)* di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Sementi e caratteristica della pianta

Le sementi impiegabili per la produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. devono appartenere alla specie *Ocimum Basilicum L.*, di ecotipi o selezioni autoctone ed avere le caratteristiche di seguito elencate:

pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;

densità del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta);

forma della foglia ellittica;

bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;

piano della lamina fogliare piatto o convesso;

assenza totale di aroma di menta;

aroma intenso e caratteristico.

Art. 3.
Zone ed epoca di produzione

La zona di produzione del «Basilico Genovese» D.O.P. è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della Regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la rintracciabilità e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del prodotto facilmente deteriorabile.

Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 4.
Legame storico della coltura con l'area geografica

Il basilico è stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprietà curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario.

Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si è allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.

Art. 5.
Elenco dei produttori e denunce di coltivazione

I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della DOP «Basilico Genovese», dovranno iscriversi all'Elenco dei Produttori gestito dallo specifico organismo di controllo

e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno 30 giorni prima della semina:

le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta

la varietà di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione)

dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.

È fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti nel presente disciplinare.

Terreno e ambienti di coltivazione

La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP può essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto e in pieno campo.

In ambiente protetto la coltivazione può essere svolta tutto l'anno purchè venga assicurata una ventilazione continua 24 ore/giorno rinnovando l'intero volume di aria contenuta nella serra almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al tramonto. Tale ricambio di aria deve essere garantito dall'opportuna gestione delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell'impianto di riscaldamento di soccorso.

Sono esplicitamente escluse dal presente disciplinare serre insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi.

La coltivazione del «Basilico Genovese» DOP in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. E' vietata la produzione di «Basilico Genovese» DOP su substrati privi di terreno naturale.

Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda. In particolare, alfine di restituire al terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie, è ammesso miscelare ammendanti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume.

È vietato l'uso di bromuro di metile per la disinfezione delle terreno.

Denuncia di produzione

Le produzioni consentite nell'arco dell'intero anno sono:

1) Consumo fresco:

in coltura protetta: 7000 piantine/mq/anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.

in piena aria: 2000 piantine/mq/anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.

2) Per la trasformazione:

in coltura protetta: 10 Kg/mq/anno;

in piena aria: 8 Kg/mq/anno.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame dell'ambiente

È noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria è caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre è esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa pianta.

La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto organismo gestirà un apposito elenco di produttori di «Basilico Genovese» DOP.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sarà effettuato da un Organismo conforme alle previsioni dell'art.10 Regolamento (CEE) n. 2081/92.

Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro.

Art. 8.

Confezionamento

1) basilico da commercializzare fresco:

La pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere.

Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o «mazzetto» e il mazzo grande o «bouquet».

Il mazzetto è composto da 3 a 10 piante intere complete di radici è confezionato con carta per alimenti contrassegnata dalla dicitura «BASILICO GENOVESE DOP», dal simbolo comunitario della DOP e dal logo del prodotto come più avanti descritto, ed è legato singolarmente.

Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del «bouquet»; un bouquet è costituito dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle piante.

Nella preparazione dei mazzi è consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute.

Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con la dicitura «BASILICO GENOVESE DOP», con il simbolo comunitario della DOP, con il marchio aziendale completo e con il logo del prodotto più avanti descritto. L'identificazione aziendale dovrà avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al simbolo comunitario della DOP e al logo del prodotto.

Logo del prodotto

Il logo identificativo del Basilico Genovese D.O.P. è costituito da una forma circolare della stessa dimensione del simbolo comunitario della DOP. Nella corona circolare esterna è inserita la dicitura per esteso BASILICO GENOVESE (blu reflex su sfondo bianco) ed evidenziato al centro l'acronimo D.O.P. (blu reflex su sfondo giallo Pantone 109).

Completano il marchio, la forma stilizzata della regione Liguria (contorno blu reflex con interno bianco) posizionata nel semicerchio inferiore leggermente debordante a sinistra, ancora sotto, in parziale sovrapposizione della circonferenza esterna, compare una piantina stilizzata di basilico (di colore verde Pantone 368) composta da tre coppie di foglie a dimensione decrescente dall'esterno all'interno.

I tre elementi che ne caratterizzano il prodotto sono:

il sole (in *giallo*) elemento di vitalità, primario ed essenziale per ogni coltivazione;

la Liguria (in *blu)* territorio di produzione, ricco, fertile e bagnato dal mare;

il Basilico (in verde) segno di naturalità, genuinità e qualità del prodotto D.O.P.
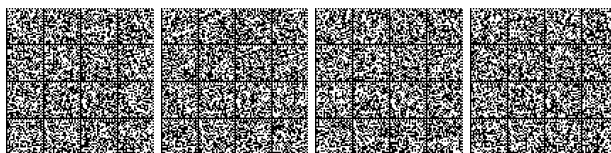
L'immagine potrà essere utilizzata anche in monocromia.

Il font utilizzato per la scritta è Arial Black in grassetto, dello stesso blu utilizzato per la Liguria, le misure sono 6 pt per la scritta «BASILICO GENOVESE» e 6,5 pt per la scritta «DOP».

2) Basilico per la trasformazione.

Per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovrà essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovrà riportare la definizione DOP.

09A05309

Comunicato relativo alla pubblicazione della domanda di registrazione della denominazione «Redykolka» ai sensi dell'art. 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 103 del 5 maggio 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Polonia, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Formaggio «Redykolka».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A05401

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'estratto di determinazione AIP/UPC n. 216 del 9 marzo 2009 pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 84 del 10 aprile 2009.

Comunicato concernente: «Estratto di determinazione AIP/UPC n. 216 del 9 marzo 2009 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 47 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2009 alla pagina 213:

Ove è scritto:

154Q3*4* - (in base 32);

leggasi:

154Q3*J* - (in base 32).

09A05282

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-108) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.